

Alessandro Soddu
Per uno studio sulle terre collettive nella Sardegna medievale

[A stampa in “Bollettino di Studi Sardi”, 2 (2009), pp. 23-48 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.retimedievali.it].

BOLLETTINO DI STUDI SARDI

2/2009



CUEC / CSFS

Bollettino di Studi Sardi

Anno II, numero 2
novembre 2009

DIRETTORE: *Giovanni Lupinu*

COMITATO SCIENTIFICO: Presidente: *Raimondo Turtas*. Componenti: *Paolo Cherchi, Giampaolo Mele, Mauro Pala, Nicola Tanda*

SEGRETERIA DI REDAZIONE: *Dino Manca, Marco Maulu, Alessandro Soddu, Giovanni Strinna*

DIRETTORE RESPONSABILE: *Paolo Maninchedda*

Registrato presso il Tribunale di Cagliari il 26 maggio 2008 n. 12/08 Registro Stampa

Rivista realizzata in coedizione da
Cuec e Centro di Studi Filologici Sardi

© CUEC

Cooperativa Universitaria Editrice Cagliariitana
Via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari
Tel. e Fax 070271573
www.cuec.eu - info@cuec.eu

Centro di Studi Filologici Sardi
Via Bottego, 7, 09125 Cagliari
Tel. 070344042 - Fax 0703459844
www.filologiasarda.eu - info@centrostudifilologici.it

Un numero: € 12,00 - estero € 16,00

Abbonamento a 2 numeri: € 20,00 - estero € 28,00

Sostenitore (Italia): € 50,00

Versamenti da effettuare su c/c postale n. 19212091 intestato a CUEC Via Is Mirrionis 1, Cagliari
oppure con assegno bancario non trasferibile intestato a CUEC Soc. Coop.

Spedizione in abbonamento postale
gruppo 45% comma 20/b, Legge 662/96, Cagliari
I manoscritti anche non pubblicati non si restituiscono

Realizzazione editoriale: CUEC
Copertina: Biplano snc, Cagliari
Stampa: Grafiche Ghiani, Monastir (Ca)

Distribuzione in libreria:
Agenzia Libreria Salvatore Fozzi
Viale Elmas, 154 - 09122 Cagliari
Tel. 0702128011 - Fax 070241288

*Per uno studio sulle terre collettive nella Sardegna medievale**
di Alessandro Soddu

Introduzione

Un possibile punto di partenza per una riflessione sulle terre di uso collettivo in Sardegna durante il medioevo¹ è la constatazione dell'assenza dell'isola nell'ampia rassegna dedicata da Riccardo Rao alle risorse collettive nell'Italia medievale.² Una circostanza non del tutto casuale, stante la difficoltà della storia sarda a trovare adeguato spazio nella manualistica e nelle sintesi storiografiche nazionali. Eppure relativamente a questo tema la produzione storiografica è stata, a partire dalla fine dell'Ottocento, non irrilevante, per merito soprattutto dei rappresentanti di quella scuola storico-giuridica che ha per lungo tempo monopolizzato gli studi sulle istituzioni e l'economia della Sardegna nel medioevo. Ci si riferisce alle opere di Arrigo Solmi, Enrico Besta, Francesco Brandileone, Raffaele Di Tucci, Ugo Guido Mondolfo, solo per citare gli esponenti più importanti. Ma i primi contributi specifici in ordine di tempo sono stati quelli di Giuseppe Todde, che nel 1882 pubblica la voce *Ademprivio* sulla *Enciclopedia Giuridica Italiana*,³ e di Alessandro Marangoni, autore nel 1884 della voce *Ademprivi, adimplivii* sul *Digesto Italiano*.⁴

Così scrive Todde relativamente al termine *ademprivium*:

È un vocabolo di cui non si sa con molta ragione precisare né l'origine, né il valore etimologico. In Sardegna così appellavasi il complesso dei diritti, competenti agli abita-

* Si riproduce parzialmente la relazione presentata all'11° Laboratorio internazionale di storia agraria, dedicato a «Beni comuni e società rurali in Europa fra medioevo ed età moderna», tenutosi a Montalcino dal 4 al 9 settembre 2008. Un ringraziamento particolare a Pinuccia Simbula, Alfio Cortonesi, Silvio De Santis, Riccardo Rao e Raimondo Turtas per i preziosi suggerimenti.

¹ Il tema si presenta complesso e caratterizzato per un verso dalla scarsità delle fonti, per l'altro dalla persistenza del fenomeno fino ai tempi odierni. Ha scritto in proposito Gian Giacomo Ortu: «sui modi concreti dell'accesso alle risorse naturali e del loro sfruttamento collettivo i documenti d'età giudiciale tacciono quasi del tutto e dovremo quindi tornarvi per età più recenti» (G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna*, Roma-Bari 1996, p. 44). L'analisi delle terre collettive nella Sardegna medievale deve concentrarsi dunque su quelle aree del paesaggio rurale che le fonti definiscono come tali, permanendo qualche margine di dubbio rispetto alla condizione giuridica e alla destinazione d'uso (oltre che l'estensione) di spazi variamente denominati a seconda del periodo e del contesto politico-territoriale. Il presente contributo, lungi da esaurire lo studio del fenomeno, intende limitarsi a fare il punto sulla documentazione ed a tracciare alcune linee interpretative, con l'obiettivo di aprire un dibattito storiografico che metta a confronto in modo costruttivo medievisti e modernisti.

² R. RAO, *Le risorse collettive nell'Italia medievale*, in *Repertorio, Reti medievali*, Firenze 2006-2007, disponibile nel sito http://www.rm.unina.it/repertorio/rm_riccardo_rao_communia.html.

³ G. TODDE, *Ademprivio*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, I, Milano 1882; ora in ID., *Scritti economici sulla Sardegna*, a cura di P. Maurandi e T. Deonette, Cagliari 2003.

⁴ A. MARANGONI, *Ademprivi, adimplivii*, in *Il Digesto italiano*, II, Torino 1884, pp. 125-159.

tori dei villaggi, poi Comuni, di usare del terreno, delle foreste o selve, o pascoli, e di analoghi mezzi di produzione pastoreccia od agraria, della grande massa dei beni appartenenti forse in diritto al dominio eminente dell'imperante, ma nel fatto sfruttati dalle collettività degli abitatori nella relativa giurisdizione loro territoriale.

E osserva ancora:

Pare oramai accertato che prima ancora dell'esistenza dei feudi importati dalla dominazione Aragonese, e preesistenti, fosse nelle costumanze rurali degli isolani all'evolutione medio la facoltà di usare del suolo pubblico posto entro una limitata periferia appartenente ad una determinata collettività, per sfruttarlo nel modo il più consentaneo all'industria agraria del tempo, o depascendovi le numerose mandrie vaganti, ovine, vaccine, equine; ovvero traendone, in una civiltà più inoltrata, cereali da prima, e poi anche civaie mediante la coltivazione sia pure imperfetta, profittando però delle notevoli risorse offerte ad ogni nuova coltivazione dalla vigoria della terra vergine. Né all'uso del suolo per il pascolo o per la coltivazione annuale doveansi limitare, né in fatto limitaronsi dopo quelle antiche consuetudini, che vedonsi invece estese a svariati bisogni della vita pastoreccia od agricola, avendosi avuto facoltà di tagliar legna per ardere, per utensili agrari, per arnesi anco domestici, per costruzione; come altresì in certi siti essendosi potuto estrarre pietre o sabbia, cuocere calce etc. Infine, da questa massa di beni gli utenti pare traessero mezzi di produzione e di sussistenza, da prima come pastori, poscia come agricoltori.

Occorre dire che i lavori di Todde e Marangoni sono improntati ad una analisi del fenomeno che, partendo dalle origini medievali, doveva essere in realtà funzionale ad un intervento sulla situazione della Sardegna del tempo. Il primo studio di taglio squisitamente scientifico si deve così ad Arrigo Solmi, che nel 1904 pubblica un ampio saggio intitolato *Ademprivia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna*, destinato a rimanere a lungo la principale ed organica opera di riferimento su queste tematiche.⁵ Ancora una volta la parola chiave è *ademprivium*, termine di area catalana di cui Solmi effettua un'attenta disamina, individuandone la comparsa nella documentazione sarda (o, meglio, relativa alla Sardegna) a partire dal 1325, dall'insediamento cioè dei Catalano-Aragonesi nell'isola.

Il primo periodo giudiciale (XI-XIII secolo)

L'esistenza dei beni comuni è tuttavia attestata già nei secoli del primo periodo giudiciale (XI-XIII). Se è plausibile ritenere che fin dall'alto medioevo la cronica scarsità della popolazione sarda, a fronte di una grande disponibilità di terre, ab-

⁵ A. SOLMI, *Ademprivia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», I (1904); anche in *Il feudalesimo in Sardegna. Testi e documenti per la storia della questione sarda*, a cura di A. Boscò, IV, Cagliari 1967, pp. 49-144.

bia agevolato la diffusione di un uso comunitario delle aree boschive e pascolative,⁶ a partire dalla metà dell'XI secolo è documentato lo sviluppo di grandi latifondi di signori laici ed ecclesiastici, sviluppo che non è in contraddizione con l'accesso ai frutti della terra in determinate aree e a determinate condizioni. In questo quadro, tra i maggiori possessori vi sono gli stessi giudici-re, che operano sovente lo stralcio di parti del demanio⁷ per effettuare ampie donazioni in favore di Cassinesi, Vittorini, Camaldolesi e Vallombrosani che tra XI e XII secolo si affermano nell'isola. È altresì documentata la media e piccola proprietà, protagonista di numerosi negozi annotati nei registri patrimoniali (*condaghes*)⁸ di abbazie e priorati, che testimoniano di occasionali, duri, contenziosi tra monaci e comunità di villaggio (*villas*) per l'accesso alle terre comuni – *su popolare*,⁹ detto anche *comunariu*¹⁰ o *paperile*¹¹ – attestandone così per la prima volta l'esistenza.¹² Non solo: si apprende della promiscuità degli stessi *populares*, sfruttati cioè da più comunità di villaggio contermini.¹³ Tale frangente storico può essere considerato come quello della presa di coscienza delle stesse *villas*, la cui fisionomia istituzionale

⁶ Relativamente al periodo giudicale, Eleonora Mura scrive che «in Sardegna [...] la sproporzione fra territorio e popolazione favorì la persistenza di immense estensioni di terre vacanti sulle quali gruppi di agricoltori riuniti dapprima in piccoli villaggi, ebbero libero spazio all'esercizio degli usi collettivi con una comunione di interessi»: E. MURA, *Considerazioni sul problema fondiario nella Sardegna medievale*, in «Archivio Storico Sardo di Sassari», XI (1985), pp. 141-159, a p. 152.

⁷ È la cosiddetta *secatura de rennu*, che consisteva appunto nello stralcio (*secatura*) di una porzione di terra dal demanio e dal patrimonio fiscale (*rennu*) e nell'assegnazione, perpetua o temporanea, da parte del giudice o del *curatore*, dei diritti d'uso a enti ecclesiastici o a privati. Si trattava generalmente di spazi incolti che venivano quotizzati e ceduti a una serie di inquilini. Il beneficiario poteva anche cedere i suoi diritti a terzi. Il fine era quello di mettere a frutto i terreni aumentandone la produttività. Il beneficiario veniva parzialmente o totalmente esentato da tributi e prestazioni d'opera.

⁸ *Il condaghe di San Pietro di Silki. Testo logudorese inedito dei secoli XI-XIII*, a cura di Giuliano Bonazzi, Sassari 1900 (in seguito abbreviato *CSPS*); *Il Condaghe di San Michele di Salvennor*. Edizione critica a cura di P. Maninchedda e A. Murtag, Cagliari 2003 (*CSMS*); *Il condaghe di San Nicola di Trullas*, a cura di P. Mercì, Sassari 1992 (*CSNT*); *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcardo*, a cura di M. Viridis, Cagliari 2002 (*CSMB*). Cfr. R. TURTAS, *Evoluzione semantica del termine condake*, in «Bollettino di Studi Sardi», 1 (2008), pp. 9-38.

⁹ *CSNT*, *Glossario*, p. 247: «(Terra) soggetta ad usi collettivi da parte del *populu* di una *villa*»; *CSMS*, *Glossario*, p. 223: «terra soggetta agli usi collettivi del *populu*» (cfr. anche p. 248, dove *poblar* è erroneamente tradotto con l'infinito «popolare» anziché con il sostantivo *populare*). Scrive Arrigo Solmi: «per gli usi [...] della pastorizia, per il pascolo del bestiame indomito, per il legnatico, e per altre gravi esigenze coloniche, spettava talora alla villa una terra o un bosco, indicata col titolo di 'saltu popolare', spettante esclusivamente agli usi dei cittadini e da essi pienamente esaurito» (A. SOLMI, *Ademprivia* cit., p. 120). In proposito Solmi si rifà a *CSPS*, schede 305, 221, 360 e, relativamente agli «usi dei cittadini», agli Statuti di Sassari, I, capp. 20-21. Per le edizioni degli Statuti sassaresi cfr. P. TOLA, *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari 1850; V. FINZI, *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari 1911.

¹⁰ *CSMB*, schede 41-42 e *Glossario*, p. 186 («terra d'uso comune»). Per il diverso significato di *comunariu* nella *Carta de Logu* di Arborea cfr. F.C. CASULA, *La 'Carta de Logu' del regno di Arborea. Traduzione libera e commento storico*, Cagliari 1994, capp. XCIV, CLX-CLXV e nota pp. 266, 277.

¹¹ Cfr. *infra*.

¹² Cfr. *infra* la rassegna delle fonti.

¹³ Cfr. *infra* la rassegna delle fonti, nn. 4 e 6.

prende corpo e si rafforza nel confronto con l'*altro*, nel momento in cui vengono messi in discussione diritti e limiti giurisdizionali fino ad allora tutelati dalla sola consuetudine orale.¹⁴ Ed è notevole il fatto che in questi frangenti la comunità di villaggio veda compartecipi e contitolari dei diritti d'uso sui *populares* liberi e servi.¹⁵

Si suppone che il godimento del *populare* dovesse essere libero e limitato unicamente al rispetto degli equilibri 'ambientali' e quindi economici nelle diverse circoscrizioni territoriali. Tale status doveva riguardare quelle vaste superfici incolte o boschive denominate *saltos* e *montes*,¹⁶ deputate principalmente (ma non solo)¹⁷ al pascolo del bestiame brado e alla raccolta del legname, gli stagni, i fiumi e le aree palustri, ma non mancano riferimenti ad un uso comune anche dei *pratos*,¹⁸ ossia i prati naturali destinati al pascolo del bestiame da lavoro (talvolta i termini *salto* e *pratu* sono usati nelle fonti in modo sinonimico).¹⁹

Populare deriva, com'è evidente, da *pópulu*, termine che identifica il villaggio,²⁰ i cui abitanti sono talvolta chiamati *páperos*, letteralmente "poveri", qualifica che

¹⁴ La documentazione attesta quasi sempre la partecipazione diretta dei villaggi ai *kertos* per la difesa dei *populares* (cfr. CSPS, schede 305, 310; CSNT, schede 269, 271, 179, 330, 80; CSMS, scheda 240; CSMB, scheda 92). Fa eccezione un intervento supplementare del vescovo di Ploaghe (CSMS, schede 241, 285, 282), che vedeva nell'ascesa della contigua abbazia di S. Michele di Salvennor un pericoloso concorrente nella propria diocesi. Non pare perciò condivisibile l'opinione di Gian Giacomo Ortu secondo cui non sarebbe stato concesso ai villaggi di agire direttamente in giudizio per difendere i loro *populares* e che lo facessero solo attraverso i propri signori o i funzionari giudicali: così in G.G. ORTU, *Il corpo umano e il corpo naturale. Costruzione dello spazio agrario e pretese sulla terra nella Sardegna medievale e moderna*, in «Quaderni storici», 81/3 (dicembre 1992), pp. 653-685, a p. 668. In realtà i funzionari giudicali provinciali (*curatores*) non rappresentavano i villaggi ma presiedevano i tribunali (*coronas*) convocati a dirimere le controversie sui *populares*. Sulle istituzioni di villaggio cfr. C. FERRANTE, A. MATTONE, *Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)*, in «Studi storici», 1 (2004), pp. 169-243.

¹⁵ CSPS, scheda 96 (dataibile 1082-1127); CSMS, schede 94 (1120-1140), 240 (1130-1140), 285 (1130-1140?), 282 (1130-1140?). Cfr. G.G. ORTU, *Il corpo umano e il corpo naturale cit.*, p. 668.

¹⁶ Il *monte* era il luogo deputato per eccellenza al pascolo brado: cfr. CSNT, schede 80 (Monte de Tirare), 305 (Monte de Fumosa). Nel Trecento la cosa sarà sancita nella *Carta de Logu* di Arborea.

¹⁷ Sul significato polivalente di *salto* cfr. S. DE SANTIS, *Il salto. La frontiera dello spazio agrario nella Sardegna medioevale*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», XLII/1 (2002), pp. 3-48.

¹⁸ Cfr. CSMS, scheda 7: *popular* di Iscobedu, «que guardavan los curadores de Fiolinas a prado de curadoria», assegnato all'abbazia di S. Michele di Salvennor dal giudice di Torres Mariano II; CSMS, schede 7 e 285: *prado* di Piretu (7), chiamato anche «*salto* di Planu e di Piretu» (285), conteso come *populare* dai villaggi di Salvennor e Ploaghe; CSMB, schede 92 e 161: *padru* di S. Simeone, un tempo probabilmente *populare* del distrutto villaggio di Vesala.

¹⁹ Cfr. CSNT, schede 228 (*salto* di Pratu de Cuniatu), 324 (*salto* di Mata de Pratu); CSMS, schede 154 (*prado* o *salto* di Ena de Castellu), 166 (*salto* del «prado de Itocor y de Valle de Calarique»), 285 (*prado* di Piretu detto anche «*salto* di Planu e di Piretu»); CSMB, schede 92 e 161 (*padru* o *salto* di S. Simeone), 145 (*salto* di Petra Pertusa sfruttato come *pratu* o *pradu de cavallos*).

²⁰ Cfr. CSMS, scheda 282 («pueblo de Ploague») e un documento gallurese del 1173: E. BLASCO FERRER, *Cre-stomazia sarda dei primi secoli*, in «Officina linguistica», IV (2003), I, pp. 177-181: «populu de Surake e de Vingnolas». Non così CSMB, scheda 144 («populum quantum ibi fuit»).

non deve tuttavia ingannare.²¹ La definizione, non priva di una qualche sfumatura di disprezzo, sta per “villici” o “villani”, la cui povertà è tale solo in rapporto ai grandi proprietari terrieri, laici ed ecclesiastici, ossia il ceto egemone sul piano sociale ed economico. L’attestazione dei *páperos* è essenziale per intendere il significato di un altro vocabolo che compare occasionalmente nelle fonti, soprattutto in quelle tardomedievali e moderne, *paperile*, che letteralmente è da tradurre “terra dei *páperos*”, ma che è invalso nel lessico rurale sardo ad indicare sia le terre di uso comune che il maggese.²²

Come accennato, le notizie sui *populares* sono quasi esclusivamente legate alla contesa per il loro controllo tra monasteri e comunità di villaggio, contenziosi (*kertos*) registrati nei *condaghes* monastici a prova della legittimità dei loro possedimenti sancita nei relativi processi, che vedono in genere la vittoria degli stessi monasteri. Se ne propone a seguire una rapida rassegna.

1) Il *salu* di Puthu Ruviu o Rubiu è oggetto di una lite tra il monastero di S. Pietro di Silki e il villaggio di Puthu Passaris, che ne reclamava l’uso come *populare*.²³ Il monastero sostiene di aver acquistato il *salu* dagli abitanti, liberi e servi, del villaggio di Thiesi.²⁴

2) Il *salu* di Petras Longas e Puçò Rubiu è conteso tra il monastero di S. Nicola di Trullas, da una parte, e un certo Gosantine e tutti i suoi ‘fratelli’ (abitanti del villaggio di Puçò Passaris), dall’altra, i quali ritengono il *salu* in oggetto *populare*.²⁵ Entrambe le parti sostengono di averne la proprietà per diritto ereditario. Addivengono ad un accordo in questo modo: la metà del *salu* a Gosantine e i fratelli, l’altra metà al monastero insieme ai servi(?) Pietro Capas e Gavino Macara (un quarto).²⁶

3) Il *salu* di Uras è al centro di un *kertu* tra il monastero di S. Nicola di Trullas e il villaggio di Puzu Passares o Passaris. Il villaggio pretende l’uso del *salu* in quanto *populare*, mentre il priore ne afferma la proprietà (*pecuiare*) di Ithoccor de Athen e dal fratello Pietro, che presumibilmente l’avevano donato al monastero.²⁷

²¹ Cfr. A. SODDU, *I páperos (“poveri”) nella Sardegna giudiciale (XI-XII secolo). Eredità bizantine, echi carolingi, peculiarità locali*, in «Acta Historica Archeologica Mediaevalia», 29-30, pp. 205-255.

²² Cfr. M.L. WAGNER, *Dizionario Etimologico Sardo*, Heidelberg 1960-64 (in seguito abbreviato DES), II, s.v. *páperu*, pp. 216-218.

²³ CSPA, scheda 310 (databile 1154-1191). Il *kertu* è vinto dal monastero. L’area contesa si trova a cavallo tra gli attuali territori comunali di Cheremule e Thiesi.

²⁴ CSPA, scheda 96 (databile 1082-1127): la badessa di S. Pietro di Silki Theodora acquista il *salu* al prezzo di 40 *maiales* e 2 *verves* per porcu.

²⁵ CSNT, scheda 194 (databile 1140-1180).

²⁶ La scheda, come in molti altri casi nei *condaghes*, pone dei problemi di traduzione, pur non pregiudicandone la comprensione generale.

²⁷ CSNT, schede 269 (databile 1140-1160) e 271 (1147-1153). Il *kertu* è vinto dal monastero. Si noti che il priore di Trullas rivolge agli abitanti del villaggio la domanda «prokiteu mi parthite su *salu* d’Uras [...]?».

4) Il *salu* di S'Aginariu è conteso tra il monastero di S. Pietro di Silki, da una parte, e i villaggi di Sabren e Ibili, dall'altra, che ne reclamavano l'uso come *populare*.²⁸

5) Il *salu* di Serra de Iugale è oggetto di una lite tra il monastero di S. Nicola di Trullas e il villaggio di Cheremule.²⁹ Il monastero sostiene di aver acquistato il *salu* da Comita de Bosove e dai fratelli.³⁰ Il priore chiama a testimoniare in proprio favore lo stesso Comita de Bosove, che risolve la contesa a vantaggio del monastero, affermando di avere a sua volta acquistato precedentemente il *salu* dal demanio («ave rennu»).

6) Il *salu* di Monte de Tirare (non definito esplicitamente *populare*) è conteso tra il monastero di S. Nicola di Trullas insieme a *donnu* Pietro de Açen, da una parte, e i villaggi di Mulargia, Bortigali e Gitil, dall'altra. Il priore difende i diritti sul *salu* della chiesa di S. Antipatre (dipendenza di Trullas), affermando che gli antichi *prebiteros* già ne usufruivano («lu mandicaban».)³¹

7) L'abbattimento di una cavalla all'interno del *salu* di Monte de Fumosa è oggetto di una lite tra il monastero di S. Nicola di Trullas, da una parte, e Pietro Caprinu, proprietario del capo di bestiame, dall'altra. Il monastero ritiene il *salu* proprietà della chiesa di S. Pietro di Valles (dipendenza di Trullas), mentre Pietro Caprinu, ritenendo Monte de Fumosa *populare*, reclama la licenza di pascolo.³²

8) Nel *condaghe* di S. Maria di Bonarcado è registrata una lite tra il priorato camaldolese, da una parte, e il villaggio di Milis, dall'altra, per il *padru* o *salu* di S. Simeone (non definito esplicitamente *populare*), reclamato dal *maiore de scolca* del villaggio.³³ Dalle testimonianze in giudizio emergono particolari sulle dinamiche giurisdizionali e sulle trasformazioni del paesaggio. Si apprende infatti che originariamente il *padru* apparteneva al villaggio di Vesala. Successivamente allo spopolamento dello stesso villaggio («fuit villa isfata»), il suo territorio venne annesso alla chiesa di S. Simeone,³⁴ che il giudice di Arborea Comita donò a *donnu* Piciellu de Seço, il quale a sua volta donò la chiesa con ogni pertinenza a S. Giorgio di Calcaria (dipendenza di Bonarcado).³⁵ Il *kertu*

dove *parthire* sembra avere in questo caso il significato di “stralciare” e non di “dividere”. Cfr. il caso analogo *infra* alla nota 50.

²⁸ CSPS, scheda 305 (databile 1147-1153). Il monastero vince il *kertu* dimostrando come il *salu* appartenesse a S. Quirico di Sabren, monastero legato a quello di Silki. L'area contesa si trovava a cavallo tra gli attuali territori comunali di Cheremule e Thiesi.

²⁹ CSNT, schede 179 e 330 (databili al 1147 circa).

³⁰ CSNT, scheda 17 (databile 1113-1127): il prezzo è di 2 gioghi di buoi domati, 3 cavalli da corsa, 16 vacche e 130 pecore.

³¹ CSNT, scheda 80 (databile 1130-1140). Il *kertu* è vinto dal monastero.

³² CSNT, scheda 305 (databile 1153-1191). Il *kertu* è vinto dal monastero. Monte de Fumosa è localizzato presso Bonorva.

³³ CSMB, schede 92 e 161 (databili 1131-1146).

³⁴ Il testo recita «clabavassi ad Sanctu Symeone». La voce *clabaresi* (lett. “inchiodarsi”: cfr. DES, I, p. 400, s.v. *krávu*) è assente nel *Glossario* di CSMB, mentre compare in quello de *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, a cura di M. Viridis, Nuoro 2003, p. 295.

³⁵ Cfr. CSMB, schede 1, 36, 207.

ha il seguente esito: il giudice Barisone conferma il *salu* ai monaci camaldolesi affinché lo amministrino e custodiscano analogamente ad un «*salu de regnu*», cioè demaniale.³⁶

9) Il *salu* di Piretu è al centro di un *kertu* tra l'abbazia di S. Michele di Salvennor, da una parte, e i “vassalli” di Salvennor, liberi e servi, dall'altra, per il fatto che all'interno del *salu* era presente il *populare* di Ena de Lauretu.³⁷ A detta dell'abate, il *salu* era stato acquistato precedentemente e poi certificato nei suoi confini dal giudice di Torres Gonnario.³⁸ La lite si conclude con il riconoscimento da parte dei liberi e servi del villaggio di Salvennor dei diritti dell'abbazia relativamente al *populare* con tutto il bosco.

10) La rivendicazione del *salu* di Planu vede contrapposti l'abbazia di S. Michele di Salvennor e il villaggio di Salvennor, da una parte, e il vescovo di Ploaghe (molto probabilmente a nome del villaggio), dall'altra. Non solo: il vescovo contesta anche il possesso della *caça* (“casa”, ossia *domo*) di Salvennor, ritenendola compresa nel territorio del villaggio di Ploaghe.³⁹

11) Il *salu* di Planu e Piretu (o Prado de Piretu) è conteso tra l'abbazia di S. Michele di Salvennor, da una parte, e il vescovo di Ploaghe insieme agli uomini, liberi e servi, del villaggio di Ploaghe, dall'altra.⁴⁰ Questi ultimi reclamano il *salu* come *populare* di Ploaghe, mentre l'abate sostiene sia *populare* del villaggio di Salvennor, i cui “vassalli”, liberi e servi, l'avevano ceduto all'abbazia.

Rispetto alle controversie che vedono protagonista l'abbazia vallombrosana di S. Michele di Salvennor⁴¹ è opportuno chiarire come il termine “vassalli”,⁴² corrispondente a *hombres/homines*, sia da tradurre come “uomini, abitanti”.⁴³ La scelta lessicale *vasallos* è evidentemente una traduzione arbitraria del copista moderno

³⁶ Un'espressione simile è in CSMB, scheda 162, in cui Barisone concede l'uso delle acque per i mulini del monastero e altresì di «bardare su giradoriu in co si bardat saltu de regnu», ovvero «di poter prender cura e usufruire del canale di scolo [*giradoriu*] nella stessa maniera con cui si fa con un salto demaniale».

³⁷ CSMS, scheda 240 (databile 1130-1140).

³⁸ Cfr. CSMS, scheda 94.

³⁹ CSMS, scheda 241 (databile 1130-1140). Il *kertu* è vinto dal monastero e dal villaggio di Salvennor.

⁴⁰ CSMS, schede 282 e 285 (databili 1130-1140?). La lite si risolve con un'equa suddivisione del *salu* tra le parti. Concluso il *kertu*, l'abate di Salvennor «por quitar pleitos», su consiglio di Ithoccor de Lacon, pupillo dell'abbazia, consegna al *curatore* che aveva presieduto la *corona* due libbre e mezza d'argento e un cavallo del valore di una libbra d'argento.

⁴¹ Cfr. anche G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili* cit., pp. 37-39; S. DE SANTIS, *Il salto* cit., p. 18.

⁴² CSMS, schede 94 («villa y vasallos de Salvener, tanto libres como siervos»), 240 («vasallos de Salvener, libres y esclavos»), 282 («vasallos de la villa de Ploague, libres y siervos»); si noti che i termini *vasallos* e *vassallos* non compaiono nel *Glossario*.

⁴³ Cfr. CSMS, schede 14, 88, 285 («hombres de la villa»), 282 («hombres de Salvennor»); CSPS, schede 96 («homines de Tigesì», cioè del villaggio di Thiesì), 227 («homines d'essa uilla»), 305 («homines de Sabren e d'Ibìli»), 310 («omines d'essa uilla de Puthu Passaris» e «omines d'essa uilla de Tigesì»). Sulla polivalente accezione del termine *omine/homine* (“uomo”, “servo”, “abitante di un villaggio”) nei *condaghes* cfr. CSNT, *Glossario*, s.v. *omine*, p. 238.

del *condaghe* (giunto a noi in una copia di fine Cinquecento) che involontariamente proietta nel XII secolo la condizione di vassallaggio delle comunità rurali sottoposte a signoria, propria del periodo catalano-aragonese e soprattutto spagnolo.⁴⁴

Altre attestazioni, sempre contenute all'interno dei *condaghes* monastici, non fanno riferimento a contenziosi, ma documentano l'esistenza di altri *populares* e danno qualche piccola informazione sulla disciplina interna degli stessi. Il *condaghe* di S. Michele di Salvennor menziona l'esistenza dei *populares* dei villaggi di Novalia, Agustana, Salvennor e di un *populare* sfruttato come prato dall'intero distretto (*curatoria*) di Figulinas, nella località di Iscobedu.⁴⁵ Lo stesso *condaghe* registra la donazione all'abbazia da parte del giudice di Torres Mariano II di una serie di *populares*:⁴⁶ uno contiguo a quello del villaggio di Novalia; quello intorno alla *domo* di Salvennor; quello di Iscobedu; il *prado* di Piretu, confinante, tra gli altri, con il *populare* di Agustana.⁴⁷ Sempre l'abbazia di S. Michele di Salvennor aveva ottenuto dal villaggio e dai "vassalli" di Salvennor, liberi e servi, il *populare* di Sa Ena de Lauretu, con il consenso del giudice Gonnario e del *curatore* di Figulinas.⁴⁸ Il monastero di S. Pietro di Silki era riuscito ad avere, invece, una parte del *salto* di Murtetu, *populare* del villaggio di Gennor,⁴⁹ dal *curatore* di Romangia.⁵⁰

⁴⁴ Cfr. la concessione dal parte dell'infante d'Aragona Alfonso a Thomas çà-Costa del villaggio di Geridu nel 1325, in cui, tra le altre cose, si disponeva «*universis et singulis hominibus ville predictae de Geriti et terminorum eius presentibus et futuris, ut vos et vestros et quos volueritis, pro eorum dominis, decetero habeant et teneant vobisque pareant et obediant sicut eorum dominis vassalli veri et legales parere et obedire tenentur, vobisque aut cui volueritis homagium faciant et fidelitatis iuramentum, salvis domino regi et nobis ac nostris retencionibus supradictis*»: A. SODDU, *Il villaggio medioevale di Geridu (Geriti). Documenti inediti*, in «Quaderni del centro di documentazione dei villaggi abbandonati della Sardegna», 2 (2006), pp. 123-146, doc. 1 (1325, ottobre 1, Saragozza).

⁴⁵ Tutti i dati sono contenuti in CSMS, scheda 7. Del *populare* di Agustana si fa menzione anche in CSMS, scheda 285.

⁴⁶ Apparentemente, il giudice poteva dunque disporre liberamente dei *populares* dei villaggi.

⁴⁷ Tutti i dati sono contenuti in CSMS, scheda 7.

⁴⁸ CSMS, scheda 94 (databile 1120-1140). Lo stesso *populare*, tradotto maldestramente dal copista del *condaghe* con *poblado*, è citato come elemento confinario nella scheda 93 (tradotto erroneamente "paese, villaggio" in *Glossario*, p. 248, s.v.).

⁴⁹ CSPS, scheda 221 (databile 1154-1191). Il nome del villaggio non è in realtà specificato, ma si deduce in base alla successiva scheda del *condaghe* e dalla menzione della chiesa di S. Maria di Gennor nella stessa registrazione n. 221. Sulle possibili localizzazioni del *salto* cfr. M. MAXIA, *Anglona medievale: luoghi e nomi dell'insediamento umano*, Sassari 2001, pp. 258-262; A. DENTI, *Chiese e villaggi abbandonati nel territorio di Senori. Documenti inediti sulla Romangia*, Sassari 2006, p. 106, nota 49, pp. 123-129.

⁵⁰ Nella scheda si parla di *parthitura*, ma il verbo *parthire* (lett. "dividere") è da intendere in questo caso come *secare* ("stralciare"), dal momento che non sono indicati gli eventuali "altri" con cui il monastero avrebbe diviso il *salto*. Non è chiaro dunque se l'atto sia conseguenza di un contrasto tra monastero e comunità rurale, con relativo intervento delle istituzioni giudicali, o se viceversa sia il frutto di una donazione spontanea. La scheda sembra pertanto da collegare ad un'altra non presente nel *condaghe*.

A dispetto della ‘demanialità di villaggio’,⁵¹ emerge una quotizzazione dei *sal-tos* qualificati come *populares* tra singoli o gruppi parentali, che prevede anche la possibilità di alienazione di queste porzioni territoriali. Tra le schede sopra illustrate, è il caso del *sal-tu* di Petras Longas e Puçu Rubiu, *populare* rivendicato da un certo Gosantine e dai suoi fratelli; o di quello di Uras, donato da Ithoccor de Athen e dal fratello Pietro; o di quello di Serra de Iugale venduto da Comita de Bosome e dai fratelli.

D'altra parte le stesse comunità di villaggio paiono inizialmente inclini a vendere o donare i propri *populares* ai monasteri benedettini, per scelte dettate da ristrettezze economiche⁵² e comunque originate da una certa subalternità rispetto alle grandi aziende camaldolesi e vallombrosane, perlomeno nel giudicato di Torres dove il fenomeno monastico era più capillarmente diffuso.

L'altro termine, *comunariu*, compare per la prima volta in una scheda del *condaghe* di S. Maria di Bonarcado.⁵³ Il priorato camaldolese acquista il *comunariu* del villaggio di Orogogo (presso l'attuale Domus Novas) al prezzo di «vacca in sollu e sollu de peculiu» («una vacca del valore di un soldo e un soldo in moneta»). Evidentemente doveva trattarsi di una superficie non molto estesa e comunque di poco valore. La scheda immediatamente successiva cita il *communariu* (lo stesso?), quale elemento confinario di una terra paludosa (*iscla*) acquistata dal priorato.⁵⁴

Quanto ai *paperiles*, la più antica citazione è contenuta nel *condaghe* di S. Michele di Salvennor, in una scheda databile al 1082-1127, in cui si fa riferimento al «bosque o pauperile» quale confine del *sal-tu* di Valle Manna.⁵⁵ Il termine *bosque*⁵⁶

⁵¹ Rispetto alla visione del *populare* quale “proprietà collettiva”, Ortu giudica «eccessivo e anacronistico lo stesso concetto di ‘proprietà’, sia individuale che collettiva, che fa riferimento ad un dominio fondiario assoluto ed esclusivo che certamente le comunità sono lungi dall’esercitare e forse anche dal concepire» (G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili* cit., p. 39), ritenendo «molto più plausibile che il termine *populare* faccia riferimento alla facoltà e libertà d’uso collettivo in un determinato territorio» (*ibid.*). Ortu precisa però come *populare* sia anche «la pretesa propriamente giuridica che tale collettività fa valere nei confronti di chiunque cerchi di escluderla dal suo territorio» (*ivi*, p. 40 e p. 246, nota 34. Cfr. anche ID., *Il corpo umano e il corpo naturale* cit., p. 660).

⁵² Si pensi alla menzione dell’*annu dessu famen* in CSPA, schede 212-215. Rispetto ai casi documentati nel *condaghe* di S. Michele di Salvennor, Virgilio Tetti osserva come «i monaci non soppiantano l’azienda tipica sarda, la *domo* e la *corte*, ma la adeguano alle loro esperienze e conoscenze agro-pastorali. [...] Anzi [gli abati] Bernardo e Placido sono in grado di acquistare dai villani affamati, in cambio di lardo, carne e cereali, molti appezzamenti di terra attorno all’abbazia. [...] Forse per questi motivi i salvennoresi cedono anche il loro *populare* o *pauperile*» (V. TETTI, *Il condaghe di S. Michele di Salvennor. Patrimonio e attività dell’abbazia vallombrosana*, Sassari 1997, pp. 67-68).

⁵³ CSMB, scheda 41 (databile 1164-1184).

⁵⁴ CSMB, scheda 42 (databile 1164-1184).

⁵⁵ CSMS, scheda 154 (databile 1110-1127): Ithoccor de Lacon dona all’abbazia di Salvennor metà del *sal-tu* di Valle Manna (nell’attuale territorio comunale di Florinas), che a sua volta aveva avuto dal giudice di Torres Costantino I («me avía dado mi señor el jues Gosantín»).

sembrerebbe un'interpolazione, a meno che il copista del *condaghe* non intendesse tradurre in castigliano il corrispondente vocabolo sardo (*silva* o *littu*). In ogni caso il riferimento topografico e ambientale rinvia ad un'area, il bosco, di cui è plausibile ipotizzare un uso collettivo.⁵⁷

Nel *condaghe* di S. Maria di Bonarcado viene invece menzionato l'*aperile*⁵⁸ pertinente al villaggio di Austis, a proposito della licenza accordata dal giudice di Arborea al priorato camaldolese di tenere e pascere il bestiame nel territorio del villaggio e precisamente in Sas Mandras d'Aloy, in Sos Castros e, appunto, in tutto l'*aperile*.⁵⁹

Un'ultima occorrenza, contenuta in una fonte piuttosto controversa, il *condaghe* di S. Antioco di Bisarcio, riguarda due *sagos paperiles*⁶⁰ tra i beni trattati in compravendite effettuate dal vescovo di Bisarcio Gavino, personaggio collocabile cronologicamente *ante* 1082.⁶¹ In questo caso l'aggettivo *paperile* non è associato a contesti fondiari ma serve a designare dei panni (*sagos*), definendone la bassa qualità rispetto a fogge più raffinate.

Un esame più approfondito meriterebbe, infine, la questione dei prati naturali (*pratos*), per chiarirne varietà, modalità d'uso e relative condizioni giuridiche. Sarebbe necessaria cioè una schedatura a tappeto di tutte le occorrenze, oltre a quelle presenti nei *condaghes*, in cui sono documentati prati (pertinenti al demanio regio-giudicale?) alienati direttamente dai giudici a *majorales* laici ed enti monastici;⁶² prati, o quote di proprietà di essi,⁶³ appartenenti a particolari, laici ed

⁵⁶ Nello stesso *condaghe* di S. Michele di Salvennor (scheda 240) è presente un'altra citazione: «Ena de Lauretu con todo el bosque así ariba», *populare* compreso all'interno del *salu* di Piretu, acquistato dall'abbazia.

⁵⁷ Cfr. P.F. SIMBULA, *Il bosco in Sardegna nel Medioevo*, in «Anuario de Estudios Medievales», XXIX (1999), pp. 1067-1080.

⁵⁸ Presumibilmente da intendersi *paperile*, anche se la forma in questione meriterebbe un approfondimento di carattere linguistico-filologico vista l'assenza grafica della *p*- iniziale.

⁵⁹ CSMB, scheda 183 (databile 1228-1240) e *Glossario*, p. 151, s.v. *aperile*: «terra dei *pauperos*, terreno comune».

⁶⁰ P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae*, Torino 1861-1868, I, sec. XI, docc. XIII-XIV; doc. XIV, p. 159. Cfr. F. AMADU, *La diocesi medioevale di Bisarcio*, Cagliari 1963, p. 19.

⁶¹ R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna. Dalle origini al Duemila*, Roma 1999, p. 875.

⁶² Cfr. CSMS, scheda 7 (*popular* di Iscobedu, assegnato a S. Michele di Salvennor dal giudice di Torres Mariano II), 154 (*prado* di Ena de Castellu, assegnato a Ithoccor de Lacon dal giudice di Torres Costantino I); 145 (*salu* di Petra Pertusa donato a S. Maria di Bonarcado dal giudice di Arborea Barisone, e sfruttato come *pratu* o *pradu de cavallos*).

⁶³ Cfr. CSPA, scheda 191 (quota del *pratu* di Mugore donata a S. Pietro di Silki da Justa de Serra); CSNT, scheda 127 (quota dei fratelli De Serra Bardane del *pratu* di Arkennor, di proprietà di S. Nicola di Trullas); CSMB, scheda 119 (*domèstica* di Figos de Donnigellu, ubicata all'interno del Patru Maggiore, donata a S. Maria di Bonarcado dal giudice di Arborea Pietro).

ecclesiastici;⁶⁴ prati con specifica destinazione d'uso allevatizia, quali *pratu de cavallos*⁶⁵ e *pratu de aniones* (agnelli);⁶⁶ prati con al proprio interno chiusi deputati a coltivazioni specializzate.⁶⁷ La menzione di particolari strutture quali *jaca* (“cancello”) e *áidu* (“passo, passaggio”) suggerisce implicitamente la recinzione di questi *pratos*,⁶⁸ mentre in alcuni casi il termine sembrerebbe aver assunto un'accezione toponimica.⁶⁹ Oltre a quelli naturali, sono documentati anche prati artificiali, detti *fenarios*, destinati alla coltivazione di erba da sfalcio da utilizzare per alimentare il bestiame nei mesi più freddi, quando era più difficile condurre gli animali all'aperto.⁷⁰

Tra Due e Trecento

Tra la seconda metà del Duecento e il primo quarto del Trecento si assiste a un mutamento sostanziale del quadro politico-istituzionale dell'isola con una moltiplicazione delle giurisdizioni. Scompaiono tre dei quattro giudicati, sopravvive e anzi conosce un grande ampliamento quello di Arborea. L'area del giudicato di Torres viene spartita tra lo stesso giudice arborense, il Comune di Sassari (prima controllato da Pisa e poi da Genova) e le signorie dei Doria e dei Malaspina. Gallura e buona parte dell'ex giudicato di Cagliari passano sotto la diretta dominazione

⁶⁴ Cfr. CSPS, scheda 191; CSNT, schede 56 (*pratu de domo*, in Arkennor, permutato da S. Nicola di Trullas con Gonnario de Sivi), 127 (*pratu* di Arkennor, di proprietà di S. Nicola di Trullas, di cui possedevano una quota i fratelli De Serra Bardane), 228 (*salu* di Pratu de Cuniatu, acquistato da S. Nicola di Trullas da un gruppo di 5 proprietari, ovvero 3 fratelli De Campu e 2 D'iscanu), 324 (*salu* di Mata de Pratu donato a S. Nicola di Trullas da Elena de Thori); CSMS, schede 7 (*prado* di Piretu e *popular/prado* di Iscobedu, assegnati a S. Michele di Salvennor dal giudice di Torres Mariano II), 154 (metà del *prado* di Ena de Castellu, donato a S. Michele di Salvennor da Ithoccor de Lacon), 166 (*salu* del «prado de Itocor y de Valle de Calarique», donato a S. Michele di Salvennor da Jorgia de Thori); CSMB, schede 6 = 212 (terra posta «in capitale de padro» donata a S. Maria di Bonarcado da Grega de Sivi), 92 = 161 (*padru* di S. Simeone di Vesala), 164 (*domèstica* di *padru de domo* donata a S. Maria di Bonarcado da Tericu de Scopedu), 77 (pezzo di vigneto «in Patru», donato a S. Maria di Bonarcado da Pascasi de Corte), 1 (*padru* di Nugedu).

⁶⁵ CSPS, scheda 311 (presso Teclata); CSMB, scheda 145 (*salu* di Petra Pertusa sfruttato come *pratu de cavallos*). Cfr. anche CSNT, scheda 305 (*salu* di Monte de Fumosa, destinato al pascolo di cavalle).

⁶⁶ CSNT, scheda 80 (presso Mulargia).

⁶⁷ Cfr. CSNT, scheda 80 (vigneto nel *pratu* di Aniones), 228 (*salu* di Pratu de Cuniatu); CSMB, scheda 164 (*domèstica* di *padru de domo* donata a S. Maria di Bonarcado da Tericu de Scopedu), 77 (pezzo di vigneto «in Patru», donato a S. Maria di Bonarcado da Pascasi de Corte), 114 (vigna di Patru de Truiscu donata a S. Maria di Bonarcado da Iorgi Çukellu), 119 (*domèstica* di Figos de Donnigellu, ubicata all'interno del Patru Maggiore, donata a S. Maria di Bonarcado dal giudice di Arborea Pietro), 147 (citazione della *domèstica* di Patru de Geas).

⁶⁸ CSMB, schede 1 = 207 (*iaca* del *padru* di Guppurriu), 1 (*aidu* del *pradu* di Nugedu)

⁶⁹ Pur permanendo il dubbio in alcuni casi che si tratti effettivamente di toponimi, cfr. CSPS, scheda 436 (Patru); CSNT, schede 80 (Patru de Aniones), 228 (Pratu de Cuniatu), 324 (Mata de Pratu); CSMB, schede 77 (Patru), 114 (Patru de Truiscu), 119 (Patru Maggiore), 147 (Patru de Geas).

⁷⁰ S. DE SANTIS, *Il salto* cit., p. 40.

del Comune di Pisa. La documentazione è per certi versi meno analitica, venendo a mancare la qualità delle informazioni dei *condaghes*.

Una fonte pisana del 1272 menziona una «terra de pauperum» tra i confini di una pertinenza dell'Opera di S. Maria di Pisa in Arborea.⁷¹ La citazione di un *saltu* «de pauperos» è contenuta invece in una bolla pontificia del 1273 in cui sono elencati i possedimenti dell'abbazia di S. Michele di Salvennor.⁷²

Più dettagliato è il riferimento al «popolare dessoru Cumone»⁷³ all'interno degli Statuti di Sassari, che vietavano di seminare e piantare a vigna nel *popolare* o comunque di appropriarsene parzialmente, salvo autorizzazione del Comune. Inoltre, nel capitolo in cui sono fissati i confini entro i quali era interdotta la sosta notturna del bestiame si fa eccezione proprio per il *popolare*, localizzato nel Monte de Sechiu, ove il bestiame condotto a Sassari per essere venduto poteva stazionare dal primo ottobre al primo marzo.⁷⁴ La località di Sechiu è citata in un altro capitolo che stabilisce il divieto di fare legnatico in una vasta area limitrofa denominata Monte,⁷⁵ a testimonianza di una gestione equilibrata delle risorse da parte del Comune sassarese.

Interessante è anche la menzione del *pratium* della Valle de Bosole (così prob. per Bosove), nel 1282 oggetto di una lite tra l'ospedale di S. Leonardo di Bosove e il Comune di Sassari. Una deliberazione degli Anziani e del Consiglio Maggiore riconosce la legittimità dei diritti del priore di S. Leonardo ma vengono contestualmente nominati tre *patrarghii* o *custodes* del Comune affinché entrino in pos-

⁷¹ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'Archivio di Stato di Pisa*, in «Archivio Storico Sardo», XLI (2001), pp. 9-354, doc. XXXIII (1272, marzo 18, Oristano).

⁷² R. BROWN, *The Sardinian Condaghe of S. Michele di Salvenor in the sixteenth century*, in «Papers of the British School at Rome», LI (1983), pp. 248-257, doc. II. Il dato è da mettere a confronto con la scheda 156 del CSMS, relativa al *salto* di Muros, localizzabile nell'attuale territorio comunale di Pozzomaggiore: cfr. G. DERIU, *L'insediamento umano medioevale nella curatoria di 'Costa de Addes'*, Sassari 2000, tav. 4 (Curatoria di Cabuabbas).

⁷³ Statuti di Sassari, libro I, cap. XX.

⁷⁴ Statuti di Sassari, libro I, cap. CVI. Sulla localizzazione cfr. E. COSTA, *Sassari, Sassari 1885-1905* (rist. 1976), 1, p. 132, dove cita, tra le località menzionate negli Statuti di Sassari, «Monte de Sechiu (Baddimanna)». Tale zona era ancora incolta nella prima metà dell'Ottocento: cfr. V. ANGIUS, *Sassari*, in *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il Re di Sardegna*, a cura di G. Casalis, XIX, Torino 1849, dove cita la «gran selva in Baddimannu» (p. 134) e scrive che «ora prossimamente alla città non vi resta incolta che Buddimanna per pascolo alle bestie da macello» (p. 135) e sempre «in Baddimanna» menziona la presenza di cave (p. 185).

⁷⁵ Statuti di Sassari, libro I, cap. XLI: vengono indicate in realtà due zone, una corrispondente alla strada che da Sassari va al villaggio di Taniga e l'altra relativa alla strada diretta verso il villaggio di Enene, che fronteggiava, tra le altre, la località denominata *Sechiu*. Il dato può essere messo in relazione con il documento sull'istituzione delle parrocchie di Sassari (1277), in cui si stabiliva la concessione alla chiesa di S. Donato Martire di «omnes terras sitas et positas in terretorio dicto Monte», fino ad allora pertinenti alla pieve di S. Nicola, secondo quanto contenuto nel relativo «conduque seu carta bullata ipsius»: P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae* cit., I, sec. XIII, docc. CXIV e CXIV, p. 394.

nesso e usufrutto (*mandicum*) del suddetto prato per lo stesso Comune,⁷⁶ forse per destinarlo ad un uso collettivo condizionato al pagamento di un censo.

Nel sud dell'isola, il *Prato della Villa* di Iglesias costituiva – scrive Arrigo Solmi – «un patrimonio comune, lasciato agli usi collettivi degli abitanti e particolarmente al mantenimento e al governo del bestiame mansueto».⁷⁷ Nel 1338 tale diritto sarebbe stato disconosciuto dagli Aragonesi che pretendevano di riscuotere una tassa per l'uso dei *saltos* pubblici.⁷⁸

La Sardegna catalano-aragonese e arborese

La costituzione nel 1323-1325 del primo nucleo del regno catalano-aragonese di Sardegna e Corsica segna la comparsa nella documentazione del nuovo 'fossile-guida' linguistico, il già citato *ademprivium*,⁷⁹ mentre più rara si fa l'attestazione del termine *populare*.⁸⁰

Tra 1325 e 1327 il re d'Aragona concede prima agli abitanti del castello di Bonaria e poi a quelli di Cagliari l'esercizio degli «ademprivia venacionum, pascuorum, nemorum, aquarum» sui relativi distretti e poi anche su tutte le terre dell'isola.⁸¹ Qualche anno dopo la conquista di Alghero, viene concesso nel 1361 agli abitanti il privilegio di *ademprivium* sulle terre regie e demaniali.⁸²

Tale tipo di concessione riguarda anche singoli beneficiari, con un allargamento delle conoscenze rispetto alle attività consentite all'interno delle terre di uso comune, non limitate al pascolo e alla raccolta, ma estese a pratiche agricole che dovevano evidentemente interessare soprattutto quegli abitanti che non disponevano di proprie risorse fondiari. Si noti inoltre che la creazione di un reticolato di feudi nelle aree sottratte al dominio pisano va a definire, complicandola

⁷⁶ L. D'ARIENZO, *La "scribania" della curia podestarile di Sassari nel Basso Medioevo (Note diplomatiche)*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*. Atti del primo convegno internazionale di studi geografico-storici (Sassari 7-9 aprile 1978), Sassari 1981, II, pp. 157-209, doc. 1 (1282, maggio 14, Sassari).

⁷⁷ A. SOLMI, *Ademprivia* cit., p. 90, che cita in proposito il *Breve* di Villa di Chiesa (I, 50).

⁷⁸ *Ivi*, p. 101.

⁷⁹ A. SOLMI, *Ademprivia* cit., pp. 103-104: il termine *ademprivio*, nel senso di "legittima appropriazione (del suolo)" si diffonde in Sardegna in epoca aragonese; da cui anche il termine *emparare*. L'*ademprivio* era dunque «il diritto di esercitare su una estensione di terreno demaniale vari usi comprendenti il diritto di pascolo, di legnatico, di raccogliere i frutti spontanei ed altri ancora secondo le esigenze della popolazione, nei limiti indispensabili all'individuo ed alla sua famiglia» (E. MURA, *Considerazioni sul problema fondiario nella Sardegna medievale* cit., p. 155).

⁸⁰ Il termine non compare mai nel Codice rurale e nella *Carta de Logu* di Arborea, ma a dire il vero non appare attestato già nella documentazione arborese di XI-XIII secolo (ad es. il CSMB).

⁸¹ «Ademprivia illa que ibi habent cives et habitatores civitatum et villarum insule Sardinie». R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della città di Cagliari*, Cagliari 1925, pp. 145 e 147. Le concessioni territoriali in favore di Cagliari incontrano le resistenze dei villaggi contermini: A. SOLMI, *Ademprivia* cit., pp. 109-112.

⁸² A. SOLMI, *Ademprivia* cit., p. 112 e nota 188.

ulteriormente, una nuova geografia del potere che progressivamente mina gli equilibri sociali ed economici relativamente alla gestione del territorio da parte delle comunità rurali. Gli esempi concreti riguardano il caso del *domesticus regio* Pietro Brandini, abitante di Sassari, al quale nel 1346 viene assegnata una rendita di mille soldi annui «super saltibus sive terris» siti nel territorio di alcuni villaggi appartenuti ai Malaspina, con la facoltà di «colere, laborare et seminare et in ipsis omne ademprivium pascendi et adaquandi animalia et aliud ius habere».⁸³ Del 1340 è invece un contenzioso tra gli abitanti di Villa Massargia, da una parte, e il catalano Arnau Masqual,⁸⁴ dall'altra, per il *salto* di Terra Asonis, che «consueverit esse ipsorum et in eodem arabant et seminabant ortalicia, faciebant vineas, pascebant eorum pecudes et alia ademprivia habebant inibi, ut narratur».⁸⁵ La menzione di «alia ademprivia» sottintende che anche gli altri diritti d'uso citati (arare e seminare *ortalicia*, piantare vigne e pascere il bestiame) fossero considerati di natura ademprivile.

La documentazione non aragonese si riduce sostanzialmente ad alcune fonti pisane e a quelle poche relative al giudicato di Arborea, comunque non prive di contenuti interessanti. Nella *Carta de Logu arborese* è utilizzato il termine *montes* per indicare le aree destinate al pascolo del bestiame brado e presumibilmente al legnatico.⁸⁶ Ai «montibus et locis de pascis silvestribus» fa riferimento anche un documento pisano del luglio 1345.⁸⁷ Si tratta di una norma dei savi pisani riguardante i territori di Gippi e di Trexenta, che proibiva di arare i terreni «prope curtes vaccharum» che si trovavano sui monti e nei pascoli silvestri, per la precisione entro il raggio di un miglio da queste, fatti salvi quei luoghi dove la consuetudine all'uso agricolo fosse stata antica.⁸⁸ Tale norma trova una perfetta rispon-

⁸³ A. SODDU, *I Malaspina e la Sardegna. Documenti e testi dei secoli XII-XIV*, Cagliari 2005, doc. 425 (1346, maggio 30, Valencia). Cfr. la concessione di Benedetta di Massa al monastero di S. Giorgio di Gorgona (1226), in cui la giudicessa di Cagliari dà ai monaci «assoltura de paschiri et acquari»: E. MURA, *Considerazioni sul problema fondiario nella Sardegna medievale* cit., p. 153; A. SOLMI, *Ademprivia* cit., p. 82 e nota 101.

⁸⁴ Su questo personaggio cfr. A. SODDU, *I Malaspina e la Sardegna* cit., docc. 137, 204-205, 241.

⁸⁵ S. DE SANTIS, *Il salto* cit., p. 37, da Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería*, Reg. 1011, c. 55v (1340, maggio 30).

⁸⁶ Codice rurale di Arborea (in F.C. CASULA, *La 'Carta de Logu' del regno di Arborèa* cit.), capp. CLIII (le mandrie di vacche dovevano stare «in sos montis usados» dal 1° di ottobre al 1° di luglio; quelle di cavalle dal 1° di ottobre al 1° di giugno), CLV (le mandrie di capre dovevano stare tutto l'anno «in su monti», ad eccezione dell'estate per l'abbeveraggio); *Carta de Logu* di Arborea, cap. CXV.

⁸⁷ M. TAGHERONI, *Due documenti sulla Sardegna non aragonese del Trecento*, in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 2 (1976), pp. 27-64, a p. 37.

⁸⁸ La fonte recita: «Item quod nullus possit vel debeat laborare prope curtes vaccharum que essent in montibus et locis de pascis silvestribus per unum miliare, nisi ubi ex consuetudine antiqua fuerit laboratum».

denza nel Codice rurale e nella *Carta de Logu* di Arborea, in cui si dissuade dall'estendere le coltivazioni sui monti frequentati dal bestiame brado.⁸⁹

Sia le fonti aragonesi che quelle arborensi, pisane e genovesi offrono invece un articolato quadro di informazioni sui prati naturali, pertinenti ai singoli villaggi, così come ai borghi fortificati signorili (Castelgenovese, Osilo) e alle città (Sassari) del Logudoro. *Pratu* e *saltu* sono spesso in relazione, probabilmente non solo in senso sinonimico ma bensì in virtù di una trasformazione dello spazio pascolativo in area seminativa.⁹⁰

Il prato del villaggio di Figulinas (odierno Florinas), denominato Pradu de Muru, è attestato più volte come *saltu* di terra arativa nella documentazione aragonesa.⁹¹ Il prato di Muskianu (villaggio situato presso Codrongianos) ed anche quello di Guerclio sono citati tra gli elementi confinari del suddetto *saltu* di Pradu de Muru.⁹² Sempre nella *ex curatoria* di Figulinas, il villaggio di Bedas (presso Codrongianos) annoverava un *saltu* denominato Prado de Lete.⁹³

Riguardo a Osilo, è documentata l'assegnazione nel 1345 dell'ufficio del prato, «ratione pasture», al sassarese Berenguer Prunera;⁹⁴ quindi nel 1348 il «pratum erbarum» del castello di Osilo viene concesso in enfiteusi a Llorenç de Tarazona.⁹⁵

⁸⁹ Codice rurale di Arborea, cap. CXCVI: si vieta di arare in luoghi frequentati da bestiame brado; nell'eventualità si sarebbe dovuto recintare bene il coltivo, perché in caso di invasione da parte del bestiame non si avrebbe avuto diritto ad alcun risarcimento, a meno di provato dolo da parte del pastore; *Carta de Logu* di Arborea, cap. CXV: tra le altre cose, si dispone che chi fosse andato a coltivare «in su monti in su quali non est usadu de lavorari» avrebbe dovuto recintare bene il coltivo, pena il mancato risarcimento in caso di invasione di bestiame brado.

⁹⁰ Cfr. A. SODDU, *I Malaspina e la Sardegna* cit.: saltos di Padru de Piscopu e Torricla (docc. 397, 421), Pradu de Lete (doc. 536), Pradu de Muru (docc. 448, 496, 527, 536), Prat de Cavalls (docc. 529, 536); A. MULTINU, *Atti notarili e concessioni territoriali. Una donazione di Eleonora d'Arborea alla comunità di Santu Lussurgiu (1384)*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia e nel diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari 2004, pp. 284-299: saltu di Padru Maggiore e Forquillas.

⁹¹ Nel 1349 il re Pietro IV lo concede in usufrutto vitalizio al còrso Quirico Cayannesti, abitante di Sassari: A. SODDU, *I Malaspina e la Sardegna* cit., doc. 448 (1349, maggio 6, Valencia); nel 1354 lo concede in feudo ai fratelli sardi Lorenzo e Giovanni Sanna: *ivi*, doc. 496 (1354, dicembre 23, Alghero); i quali fratelli Sanna ne ottengono conferma prima del 1358: *ivi*, doc. 527 (<ante 1358, marzo>); infine, il *Compartiment de Sardenyà* del 1358 informa del fatto che il detto «salt en bon temps dava de loger l'any C rasers de forment»: P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos de los reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña*, in «Collección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón», tomo XI, Barcelona 1856, p. 838.

⁹² A. SODDU, *I Malaspina e la Sardegna* cit., doc. 496 (1354, dicembre 23, Alghero).

⁹³ Il *Compartiment de Sardenyà* (1358) registra lo stato di abbandono del villaggio di Bedas e l'esistenza nel territorio dello stesso di un *saltu* denominato Prado de Lete (P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos* cit., p. 839), attestato come «prato de Leto» in un documento del 1362 (Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería*, Reg. 1035, c. 31v). Si noti che nel periodo giudiciale una parte del *saltu* di Lete viene acquistata dall'abbazia di S. Pietro di Silki a donna Gitta de Kerqui (CSPS, scheda 420).

⁹⁴ A. SODDU, *I Malaspina e la Sardegna* cit., doc. 413 (1345, novembre 30, Girona).

⁹⁵ Nel 1353 il re d'Aragona Pietro IV ordina al governatore Rimbau de Corbera di dare attuazione alla concessione in enfiteusi in favore di Llorenç de Tarazona (datata 1348, giugno 8, Valencia) del «pratum erbarum» del castello di Osilo: A. SODDU, *I Malaspina e la Sardegna* cit., doc. 476 (1353, gennaio 25, Valencia).

L'ufficio del prato di Sassari vede tra i vari assegnatari Pietro de Farfare (1324),⁹⁶ Damiano Moraboti (1325),⁹⁷ Pascasi Esquerre (1326)⁹⁸ e Pascual Segarre (1343).⁹⁹ Occorre dire che Sassari aveva più *prata*, dal momento che nel 1353 il re d'Aragona Pietro IV concede per quattro anni al notaio Domenec Çapata de Sesse la guardia del prato di Cleu.¹⁰⁰

La legislazione trecentesca è particolarmente attenta alla tutela e alla regolamentazione dell'uso dei prati. La *Carta de Logu* di Cagliari (ca. 1325) sanzionava chi avesse appiccato fuoco ad «alcuno prato di cavallo»;¹⁰¹ gli Statuti di Castelgenovesse (ca. 1334) proibivano l'accesso al prato invernale (*padru vernile*) al bestiame grosso e minuto;¹⁰² le Ordinanze per la città di Sassari del giudice di Arborea Ugone III (1381), tra le altre cose, stabilivano che dovesse essere riordinato il quadro delle proprietà situate all'interno del prato della città.¹⁰³

⁹⁶ Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería, Jaime II, Graciarum infantis Alfonsi*, Reg. 389, cc. 80v-81 (1324, gennaio 10, assedio di Villa di Chiesa).

⁹⁷ L'informazione della nomina, con carta data a Valencia il 1° maggio del 1325, è contenuta in Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería*, Reg. 401, c. 94v (1326, luglio 30, Lleida).

⁹⁸ Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería*, Reg. 401, cc. 94v-95 e 115, 2° (1326, luglio 30, Lleida); 104, 2° (1326, luglio 31, Lleida); 107v, 2°-108 (1326, agosto 2, Lleida).

⁹⁹ P. ROQUÉ FERRER, *Dinámicas sociales y dinámicas penales en Sassari (1342-1343)*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*. Atti del convegno di studi (Sassari 12-14 maggio 1983), Cagliari 1986, pp. 283-302, p. 298.

¹⁰⁰ A. SODDU, *I Malaspina e la Sardegna* cit., doc. 477 (1353, gennaio 31, Valencia). Cfr. A. CASTELLACCIO, *Aspetti di storia italo-catalana*, Cagliari 1983, p. 95: saltu di Cleu.

¹⁰¹ M. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia e nel diritto medievale e moderno* cit., pp. 204-236, cap. VIII. È evidente la continuità con la prima età giudicale. Si noti che intorno al 1358 il re d'Aragona Pietro IV dona al *magister* Johan Metge il villaggio di Cargeghe, compresa la metà del saltu di Prat de Cavalls: «en lo terma de Cargegui ha I salt apellat Prat de Cavalls, la meytat del qual es del senyor Rey e l'altra maytat del dit mestra Johan» (P. BOFARULL Y MASCARÓ, *Repartimientos* cit., pp. 840-841).

¹⁰² E. BESTA, *Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo*, in «Archivio giuridico F. Serafini», n.s., III (1899), pp. 281-332, cap. CCIX: «alcuna persona cum alicunu bestiamen minudu over grossu, pro alcuna guerra qui esseret inter sos homines de Castellu ian. et issos homines dessos marchesis over Sassa-resos, non depiant intrare in su padru vernile de Castellu ian.», ossia «nessuna persona con bestiame minuto o grosso, per qualche guerra che vi fosse tra gli uomini di Castelgenovesse e gli uomini dei marchesi [Malaspina] o i Sassaesi, debba entrare nel prato invernale di Castelgenovesse». Cfr. anche *ivi*, capp. CXCII, CCIX, relativi a *iuradu padrargiu e patrargios*.

¹⁰³ R. CARTA RASPI, *Ugone III d'Arborea e le due ambasciate di Luigi I d'Anjou*, Cagliari 1936, pp. 280-281, *Additiones* al libro II degli Statuti di Sassari, n. LXII (1381, novembre/Santu Sadurru 27, Oristano): «dessu fattu dessoru patru qui dimandadis, bolemos qui nos depiadis diclarare sas terras pupilares qui sunt in su ditu padru et issas terras qui sunt nostras, ad ziò qui posca pothamos providiri et dari cussu ordini qui at bisognare in su ditu padru», ossia «del fatto del prato che domandate, vogliamo che ci dobbiate dichiarare le terre private che sono nel detto prato e le terre che sono nostre, in modo che poi possiamo provvedere e dare quell'ordine che servisse nel detto prato».

Detto che le concessioni feudali aragonesi evidenziano la presenza di spazi pascolativi interdetti presumibilmente al bestiame brado,¹⁰⁴ è nella *Carta de Logu* di Arborea che si ha la più gran mole di informazioni sulla disciplina d'uso dei prati (*pardos*) e sulla relativa tassonomia. È infatti documentato il *pardu de siilu* o *siidu* (= *de sigillu*), ossia riservato ("sigillato"), forse pertinenza personale del giudice,¹⁰⁵ in cui era vietato introdurre cavalle, tranne che nella stagione della trebbiatura, e bestiame brado;¹⁰⁶ il *pardu de hierru* (di uso collettivo?),¹⁰⁷ prato invernale, riservato al bestiame domito¹⁰⁸ ed interdetto a cavalle, vacche, porci, pecore e capre; il *pardu de mindas*¹⁰⁹ o *de arjolas*,¹¹⁰ detto anche *pardu de laori*¹¹¹ o *mindas de lavori*,¹¹² prato estivo (o primaverile?),¹¹³ ugualmente riservato al bestiame domito¹¹⁴ e che corrispondeva in sostanza al campo lasciato alla concimazione naturale dopo la mietitura del grano.

Se rimangono margini di dubbio sulla classificazione dei *pardos*,¹¹⁵ è da notare come diversi capitoli della medesima *Carta de Logu* punissero lo sconfinamento

¹⁰⁴ La concessione in feudo del villaggio di Geridu a Thomas ça-Costa comprende, tra le altre cose, «pratis, pascuis, devesiis et vetatis»: A. SODDU, *Il villaggio medioevale di Geridu* cit., doc. 1 (1325, ottobre 1, Saragozza). Quella del salto di Pradu de Muru a Lorenzo e Giovanni Sanna «introitibus, exitibus, pascuis, devesiis»: ID., *I Malaspina e la Sardegna* cit., doc. 496 (1354, dicembre 23, Alghero).

¹⁰⁵ Cfr. *infra* le attestazioni dei relativi amministratori (*armentarios*).

¹⁰⁶ Codice rurale di Arborea, capp. CLXVII-CLXIX, CXC. Sul termine *sigillu/siilu/siidu* cfr. CSMB, scheda 129 (Iorgia d'Eregu, ancella *de siillu*); CSPS, scheda 441 (Andria Taras, *armentariu de sigillum*); CSNT, schede 95 (Furatu Melone *armentariu de sigillu*), 122 (Furatu Melone *armentariu de sigillu e maiore d'iscolca* di Giave), 248 (Gonnario de Gital *armentariu de sigillu*); *operas de sigillu* (P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae* cit., I, sec. XII, docc. LXXII e CI; P. TRONCI, *Memorie storiche della città di Pisa*, Livorno 1682, I, pp. 138-139: circa 1173). Cfr. DES, II, p. 416, s.v. *siddai*, definizione di *pardu de siddu* per "pascolo comunale, compascuo".

¹⁰⁷ Codice rurale di Arborea, capp. CLIII, CLIV, CLVI.

¹⁰⁸ Codice rurale di Arborea, capp. CLIII («habitacioni [...] de pascher bestiamen masedu»), CLVI («*pardu de hierru, over pardu de mindas, segados pro bestiamen domadu*»).

¹⁰⁹ Codice rurale di Arborea, capp. CLIV, CLVI, CXC.

¹¹⁰ Codice rurale di Arborea, cap. CLIV. Cfr. DES, I, p. 112, s.v. *ariòla*: riferisce che *mes'e argiolas* è detto il mese di luglio in tutto il Campidano e in Ogliastra (così come in Logudoro è detto *triulas*).

¹¹¹ La definizione compare solo nella rubrica del Codice rurale di Arborea, cap. CLIV.

¹¹² La definizione compare solo nella rubrica del Codice rurale di Arborea, cap. CLVI. Le *mindas* (lett. "vacui": cfr. DES, II, p. 103, s.v. *mendare*) potevano trovarsi all'interno dei campi di cereali ed erano dette perciò *mindas inter laoris*: Codice rurale di Arborea, cap. CLVI.

¹¹³ Nel sardo moderno, *beranile* (lett. "primaverile") indica il maggese: cfr. DES, II, p. 571, s.v. *veránu*. Sulla definizione delle stagioni cfr. CSMB, schede 33 («*pro hierru et pro istade, qui no lis levent paga et no lis partant pisque ni anbilla*») e 131 («*a tollerellis non peza, non pelles, non d'iverru et non de veranu*»).

¹¹⁴ Codice rurale di Arborea, capp. CLVI («*pardu de hierru, over pardu de mindas, segados pro bestiamen domadu*»); CXC (divieto di introdurre bestiame brado «*in pardu de siidu, over in pardu de mindas*»).

¹¹⁵ Gian Giacomo Ortu ritiene che: 1) il *pardu de siddu* fosse il prato permanente, deputato al pascolo del bestiame domito; 2) lo spazio arativo durante la fase di riposo diventasse *pardu de hierru*, in quanto aperto al bestiame rude in autunno e inverno; e, dopo 1-2 arature primaverili, dal 15 agosto diventasse prato estivo, cioè le stoppie, aperto al bestiame rude; 3) le *mindas inter laoris* fossero pascoli intercolturali; 4) *pardu de mindas* fosse una riserva pascolativa ritagliata dallo spazio arativo. Cfr. G.G. ORTU, *Il corpo umano e il corpo naturale* cit., p. 672.

del bestiame nelle aree coltivate e nei prati con la macellazione dei capi intrusi (tutti o una quota) e con la rifusione attraverso una multa (*machizia*) del danno arrecato e/o la requisizione (*tentura*) dello stesso bestiame, codificando una prassi già sporadicamente documentata nei secoli precedenti.¹¹⁶

Il periodo compreso fra la metà del Trecento ed il Quattrocento è segnato dalle epidemie di peste e dalla lunga guerra fra il re d'Aragona e il giudice di Arborea, concause di un esteso fenomeno di spopolamento dei villaggi rurali. La sconfitta dell'ultimo potentato sardo apre la strada alla proliferazione di concessioni feudali da parte della curia regia aragonese. Ne consegue una segmentazione territoriale e quindi anche degli spazi agrari a detrimento delle consuetudini delle comunità di villaggio in relazione alla accessibilità e promiscuità delle risorse collettive, mentre aumenta contestualmente la pressione baronale sui diritti d'uso dei terreni arativi e pascolativi.¹¹⁷

In questo rinnovato quadro, del godimento dei diritti ademprivili vi è traccia relativamente a Oristano nel 1410¹¹⁸ e ai territori di Bosa e della Planargia tra 1429¹¹⁹ e 1443.¹²⁰ Due carte del primo quarto del XV secolo attestano invece l'esistenza del *paperile* in ambito fondiario feudale ed ecclesiastico e confermano la polivalenza dello spazio di uso collettivo,¹²¹ senza che si conoscano liberalità o restrizioni d'uso nei confronti della popolazione rurale. Nel primo caso si tratta di una concessione effettuata nel 1412 dal giudice di Arborea Guglielmo di Narbona in favore di Pietro de Feno, cittadino di Sassari, riguardante il villaggio di Monti, che include «toto sos papariles pradors, preconto de sa dita villa», ossia tutti i suoi prati *paperiles* dietro approvazione del detto villaggio.¹²² Il secondo documen-

¹¹⁶ CSNT, scheda 305: una cavalla di Pietro Caprinu viene abbattuta dai ministeriali del monastero di S. Nicola di Trullas, perché trovata all'interno del *salu* di Monte de Fumosa (presso Bonorva). 1342, giugno 6: Johan de Grimona viene condannato dal *veguer* di Sassari al pagamento di 15 lire per aver sottratto dal carcere due suoi buoi requisiti dalla corte per la distruzione che avevano compiuto in un campo di grano: P. ROQUÉ FERRER, *Dinámicas sociales y dinámicas penales en Sassari (1342-1343)* cit., p. 300.

¹¹⁷ Secondo Eleonora Mura i titolari di feudi «si adoperano nel limitare ed escludere i diritti d'uso degli abitanti e, senza tener conto delle consolidate consuetudini pretendevano il pagamento di una controprestazione per i diritti d'uso sulle terre del demanio ora divenute feudali, diritti che sino ad allora erano stati concessi senza alcun corrispettivo»: E. MURA, *Considerazioni sul problema fondiario nella Sardegna medievale* cit., pp. 153-154.

¹¹⁸ A. SOLMI, *Ademprivia* cit., p. 112, nota 191.

¹¹⁹ *Ivi*, p. 112, nota 190: concessione regia a un certo Orzocore de Zori del *salu* di *Serraspines e Castanges*, in territorio di Bosa, fatto salvo il diritto per gli abitanti della città di esercitarvi il diritto di ademprivio.

¹²⁰ Archivio di Stato di Cagliari, *Antico Archivio Regio*, BC 6, cc. 20-20v (1443, maggio 16, Bosa): concessione in enfiteusi a Gregorio de Montes, mercante di Bosa, di un mulino diruto situato nel territorio del villaggio di Tinnura, in località *Orta*, compresi «omnibus adempriviis aque et aliis iuribus et pertinenciis suis».

¹²¹ La qualifica di *paperile* è infatti attribuita sia al *pratu* che al *salu*.

¹²² Il documento, datato 1412, febbraio 15, Chiaramonti («in ssu Campo de Seramonte, in Codenia Rasa»), si trova inserito in Archivio di Stato di Cagliari, *Antico Archivio Regio*, L1, ff. 279v-293v (1451, marzo 10, Sas-

to in oggetto è una *memoria* del 1420 che censisce i beni della chiesa di S. Leonardo di Bosove (dipendente dal monastero di Ognissanti di Pisa), effettuando un elenco «de' salti dela soprascritta chiesa, secondo che sono scritti in del condache antico»,¹²³ tra cui il *Salto de Paperile*, di cui vengono indicati i confini.¹²⁴

Un caso a parte è rappresentato, infine, dalla locuzione *terra pobulari*,¹²⁵ che ricorre in un testo di natura giuridica della fine del Quattrocento (*Leges pro sas cales si regint in Sardigna*),¹²⁶ che costituisce «una raccolta dottrina o scolastica di 'casi', la cui soluzione viene presentata risolta mediante il richiamo a regole tratte dal diritto romano giustiniano». ¹²⁷ Tra le quasi cinquanta *quaestiones* esposte e discusse, una (la numero X), rubricata «De s'arbore de metsos», prevede che la proprietà degli alberi da frutto piantati da qualcuno «in terra pobulari» rimanga al signore del villaggio e che non si possa impiantare una vigna, e alberi all'interno, nella stessa terra *pobulari* senza il consenso signorile.

Il tardo medioevo e la prima età moderna

Nel pieno XV secolo è la pervasività delle giurisdizioni feudali a dettare tempi e modi della fruizione delle risorse rurali da parte delle comunità di villaggio. Secondo Ortu, «il sovrapporsi del disegno feudale al disegno di [...] più antiche ripartizioni è evidentemente un [...] fattore scatenante la conflittualità di confine. E se i baroni hanno tutto l'interesse a sciogliere gli intrecci condominiali con le signorie contermini, per riorganizzare il territorio in funzione di esigenze di compattezza ed uniformità giurisdizionale e fiscale, restano tenacemente avversi a

sari): P. TOLA, *Codex diplomaticus Sardiniae* cit., II, sec. XV, doc. XII, p. 46; F. ME, *I Cabrei dell'Archivio di Stato di Cagliari. Studio introduttivo al Volume L1*, Cargeghe 2008, p. 51.

¹²³ E. MELIS, *Una copia settecentesca del condaghe di Barisone II. Le proprietà medievali di San Leonardo di Bosove e di S. Giorgio di Oleastreto*, in «Theologica & Historica. Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna», XV (2006), pp. 321-344. Dovrebbe trattarsi dunque della trascrizione di un documento forse coevo e connesso al già noto *condaghe* di Barisone II di Torres (fine XII secolo), peraltro mutilo, in cui sono registrati i beni donati dal giudice turritano all'ospedale di S. Leonardo di Bosove: G. MELONI, A. DESSI FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo. Il condaghe di Barisone II di Torres*, Napoli 1994. In ogni caso la collazione tra i due testi (il *condaghe* e la *memoria*) consente un affinamento delle conoscenze ed un ampliamento dei dati relativi al patrimonio della chiesa.

¹²⁴ E. MELIS, *Una copia settecentesca del condaghe di Barisone II* cit., schede 11 e 18: «Salto de Paperile, termen in termen. Ave su Gharrassone assa Vade de Dorbeni falat a Vadu de Lauros da inde flumen falat drectu assa Pischina dessu Cannissione de Virgula et codat assa Ischala Salsas a drectu assas Continassas de Monte Senatu, sa via codat assa Ungla dessu Cherbu, da inde sa via codat et torrat assu Gharrassone».

¹²⁵ E non *pobillari* come affermato in A. ERA, *Le così dette questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, Milano 1939, IV, pp. 380-414, p. 401 e nota 55.

¹²⁶ Cfr. V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, in «Studi sassaresi», I (1901), pp. 125-153; A. ERA, *Le così dette questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit.

¹²⁷ A. ERA, *Le così dette questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu* cit., p. 400.

che ciascun villaggio realizzi a sua volta, con pretese d'uso esclusivo sui *saltus* pertinenti, una presa fondiaria troppo forte e gelosa». ¹²⁸ Due esempi: nel 1443 il marchese di Oristano Leonardo Alagon divide il *salto* di Oleri (un tempo un villaggio) tra i villaggi di Gavoi e Ovodda; ¹²⁹ nel 1455 il barone di Quirra revoca una precedente concessione d'uso promiscuo dei pascoli di alcuni villaggi dell'Ogliastra, attribuendo a ciascuna comunità i propri *salts* e *termens*. ¹³⁰

Il quadro non pare mutare sostanzialmente nei secoli successivi, caratterizzati dalla subordinazione dei diritti fondiari collettivi al demanio regio e feudale. ¹³¹ Non solo, gli indiscriminati 'tagli giurisdizionali' delle aree promiscue operati dall'amministrazione feudale aumentano le frizioni tra baroni e comunità di villaggio e tra gli stessi villaggi. ¹³² Esito del confronto, talora serrato, tra sovrano e baroni, da una parte, e collettività rurali, dall'altra, sono le convenzioni e franchigie ("capitoli di grazia"), in cui sono accolte probabilmente anche le istanze relative all'uso dei beni comuni. ¹³³ A questa situazione di criticità si aggiunge in certe aree dell'isola il problema delle modalità di sfruttamento di queste stesse terre, che si sintetizza nell'atavico confronto e scontro tra contadini e pastori, ¹³⁴ accentuato da una spiccata «vocazione pastorale» della feudalità. ¹³⁵ La redistribuzione di spazi e di risorse tra pratiche agricole e pratiche d'allevamento è segnata da frequenti liti di confine in cui la ricerca di soluzioni legali è spesso accompagnata da forme violente di acquisizione dei territori contesi. ¹³⁶

¹²⁸ G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili* cit., p. 75.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ivi*, p. 74.

¹³¹ Si accentua la tendenza alla ridefinizione «dei diritti fondiari collettivi quali mere facoltà d'usufrutto delle superfici demaniali» (*ivi*, p. 95), con un «vigile, ma non esasperato, controllo demaniale dello sfruttamento dei *saltus*» (*ivi*, p. 101). Scrive ancora Ortu (*ivi*, p. 96) che «la pretesa di un universale dominio fondiario, oltre che territoriale, dei sovrani aragonesi e spagnoli sta alla base dell'implacabile coerenza con cui nella Sardegna del XVI e XVII secolo sono applicate ai rapporti fondiari le categorie feudali del dominio diviso», ossia diretto (del barone/proprietario) e utile (del suddito/coltivatore-pastore). Tra Cinque e Seicento, nei feudi a dominante pastorale le reciprocità d'uso (pascolo, legnatico) costituiscono la norma. In altri, come in quelli dei conti di Oliva, «le comunità stentano ad ottenere financo il riconoscimento dell'uso libero, non contrattuale, degli arativi e dei pascoli» (*ivi*, p. 100).

¹³² *Ivi*, p. 101.

¹³³ Cfr. G. DONEDDU, *Capitoli di grazia e controlli del territorio*, in «Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari», n. s., 1 (1994), pp. 41-63.

¹³⁴ Cfr. *La Tavola di Esterzili. Il conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria sarda*. Convegno di studi (Esterzili 13 giugno 1992), Sassari 1993; M. LE LANNOU, *Pastori e contadini di Sardegna*, Cagliari 1979.

¹³⁵ Ortu ritiene che durante la dominazione aragonese si sia creato tra *feudalesimo* e *pastoralismo* «una sorta di *pactum sceleris* che consente ai bestiami di dilagare in ogni vuoto o crepa dello spazio coltivato» (G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili* cit., p. 71). Lo spopolamento delle campagne, con il «cedimento dell'economia curtense», favorisce la «avanzata della pastorizia»; in questo modo «ogni terreno rimasto qualche tempo incolto ridiviene terra del re e di nessuno» dando corpo alle «pretese pandemianali del feudo» (*ibid.*).

¹³⁶ *Ivi*, pp. 103-104.

Nella seconda metà del Cinquecento si tenta di porre rimedio alla bassa produttività agricola con l'introduzione del sistema della *vidazzoni* o *vidazzone*: la superficie arativa disposta in prossimità del villaggio veniva suddivisa in due parti, una coltivata, l'altra lasciata a riposo e destinata al pascolo.¹³⁷ La parte incolta, definita *paberile*, poteva essere parzialmente sfruttata per la coltivazione con la zappa dai ceti più poveri e svantaggiati.¹³⁸ La trattazione dell'istituto (di età moderna) della *vidazzoni* si impone per poter cogliere le conseguenze sul piano storico-geografico di una errata interpretazione delle fonti.¹³⁹ A partire dal saggio di Arrigo Solmi del 1904 si è, infatti, affermata e consolidata la convinzione che nel medioevo gli stessi diritti ademprivili venissero esercitati anche sulle superfici arative prossime al villaggio, secondo un sistema di rotazione biennale. Soccorrono alla comprensione della questione tre brani del saggio sopraccitato:

[...] furono talvolta detti 'ademprivili' altresì quegli usi che spettavano agli abitanti sopra il patrimonio comune della villa, e che prendevano regolarmente la figura e la forma della *vidazzoni*. Anche questo patrimonio costituiva un demanio indisponibile, destinato al soddisfacimento dei bisogni dell'agricoltura e della pastorizia, che veniva regolarmente avvicendato tra lo spazio dato alla semina ('*seminerio*') e quello lasciato al pascolo ('*pabarile*').¹⁴⁰

Noi sappiamo che la villa [...] accoglie nel suo raggio non soltanto le proprietà allodiali, ma anche le altre terre, comprese nel cerchio dell'agro seminario e concesse al godimento comune degli abitanti. Queste terre sono principalmente costituite dal pascolo pubblico, riservato dalla villa per il mantenimento del bestiame mansueto, e indicato col vocabolo di 'pratu dessa villa', e dallo spazio comune, dato a vicenda al pascolo e alla semina e assegnato ai singoli abitanti del nucleo, secondo una ripartizione consuetudinaria; spazio che è compreso nella 'habitatione dessa villa', e che giunge a formare quel terreno ademprivile, noto alla economia agraria di Sardegna sotto il nome di *vidazzone*.¹⁴¹

L'esame dei testi sardi, per rapporto agli ademprivi sulle terre comuni, riconduce al concetto della proprietà collettiva, che non ha di germanico se non forse la costruzione teorica, oltretutto la vita sulle antiche selve teutoniche, ma che sorge presso ogni popolo allo stato primitivo, e si perpetua poi nelle non scarse reliquie, non mai pie-

¹³⁷ Il funzionamento del sistema è ben illustrato in G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili* cit., pp. 104-109, 156.

¹³⁸ Tuttavia, rileva Ortu, «la locuzione *tierras paberiles* per indicare l'intera massa dei terreni arativi d'uso comune ricorre nell'area oristanese in tutto il Cinquecento» (*ivi*, nota 46, p. 264). Alcune comunità coltivavano nel *paberile* i legumi. Ma talvolta l'intero *paberile* poteva essere riservato a prato per il bestiame domito fino alle due arature primaverili (*beraniles*) che preparavano il terreno ai lavori autunnali (*ivi*, p. 106).

¹³⁹ Si tratta della confusione tra terre collettive o comuni, boschive e/o pascolative, sulle quali venivano esercitati i diritti ademprivili, e sfruttamento collettivo o regime collettivistico organizzato.

¹⁴⁰ A. SOLMI, *Ademprivia* cit., pp. 104-105.

¹⁴¹ *Ivi*, p. 119.

namamente oscurate e incenerite. E già il senso della proprietà collettiva sembra prompore nella designazione di ‘popolare’ dato alle terre comuni delle ville; ‘popolare’, che si dice spettante agli individui conviventi nel gruppo rurale, ma che è pure sottoposto a un diritto supremo della villa, espressamente richiamato. Né altrimenti che proprietà collettive sono i pascoli riservati alle ville e le *vidazzoni* dove ad ogni biennio si avvicenda il pascolo e il seminerio, secondo le divisioni e le assegnazioni compiute dai villaggi, sotto la sorveglianza dei rappresentanti dell’associazione.¹⁴²

Sintetizzando, l’idea di Solmi è che il patrimonio fondiario di uso comune del villaggio fosse articolato in tre parti: 1) un’area chiamata in sardo *habitacioni*, suddivisa ad anni alterni tra seminativo e maggese destinato al pascolo; 2) un’area per il pascolo del bestiame da lavoro definita in vari modi (*padru, pradu*, ecc.), tutti riconducibili al latino *pratum*; 3) aree denominate *saltos*, destinate al pascolo del bestiame brado, alla raccolta e alla pesca.

Il termine *habitacioni* deriva con ogni evidenza dal latino *habitatio* e compare per la prima volta nel Codice rurale e nella *Carta de Logu* di Arborea,¹⁴³ dunque alla fine del XIV secolo. Dall’analisi delle non numerose occorrenze nel suddetto codice, il termine assume, oltre che quello di “casa”, il significato di spazio abitato (coltivato) della comunità di villaggio, senza che ne specifichi il godimento collettivo e la ripartizione in quote. La grafia medievale *habitacioni/aydacioni* si trasforma in quella moderna a *vidatzoni*, poi *vidatzoni/vidatzione* (e varianti), che nel pieno Cinquecento va ad assumere, come già visto, un significato ben preciso, affatto diverso.

È stato John Day, in uno dei suoi ultimi lavori sulla storia della Sardegna medievale e moderna, ad evidenziare, sulla scorta degli studi del modernista sassarese Giuseppe Doneddu,¹⁴⁴ l’anacronismo di Solmi e della storiografia successiva rispetto alla corretta interpretazione della *habitacioni* medievale. Nella *Carta de Logu* – scrive Day – «il termine *vidazzione* non si riferisce ancora a un regime agrario, ma semplicemente alla zona coltivata nei pressi dell’abitato stesso, in opposizione ai salti incolti».¹⁴⁵

¹⁴² Ivi, pp. 133-134: cita CSPA, schede 305, 221, 360; *Breve di Villa di Chiesa*, I, 50-3, Statuti di Sassari, I, 20-21.

¹⁴³ F.C. CASULA, *La ‘Carta de Logu’ del regno di Arborea* cit., capp. VI (*habitacionis*), XXII (*habitacioni*, nel senso di “casa”), XXXVIII (*habitacioni*), XLVIII (*habitacioni*), XLIX (*habitacioni*), L (*habitacioni*), CLIII (*habitacioni*), CLXXXV (*habitacioni*), CXCIV (*habitacioni*); *Carta de Logu*, capp. XVI (*aydacioni*), XIX (*aydacioni*).

¹⁴⁴ Cfr. da ultimo G. DONEDDU, *La questione della terra in Sardegna tra pubblico e privato*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli 2008, I, pp. 947-973.

¹⁴⁵ J. DAY, *La «vidazzione» nei secoli XIV-XVIII: norme giuridiche e pratiche agrarie*, in *La Carta de Logu d’Arborea nella storia e nel diritto medievale e moderno* cit., pp. 347-354, p. 350.

Il termine *a vidazione* si riferisce, nei secoli XVI-XIX, a pratiche comunitarie conosciute in altri paesi dell'Europa come il regime dei campi aperti. Questo si distingue, in particolare, per l'avvicendamento obbligatorio delle colture, per i diritti di compascuo sulle stoppie e i maggesi e per l'assenza di chiusure delle terre sottoposte al sistema. Contrariamente a un'opinione largamente diffusa fra gli studiosi della storia del diritto sardo, queste terre non erano necessariamente comunali. Potevano anche far parte del demanio feudale o appartenere a pieno titolo ai particolari che conservavano il diritto di sottrarsi alle decisioni collettive con la recinzione dei loro fondi.¹⁴⁶

Secondo Day, l'anacronismo interpretativo risale in realtà al commento della *Carta de Logu* di Arborea del giureconsulto sassarese Gerolamo Olives, che nella sua opera, pubblicata a Madrid nel 1567,¹⁴⁷ attribuisce alla *habitacioni* le caratteristiche della *vidazione* quale si stava diffondendo nel secolo XVI: «Aydatio villae est quaedam clausura, quae fit circa terras in quibus seminatur illo anno, propter bestias ne intrent in eas [...], comprehendit tam locum istum ubi seminatur, quam etiam pratum vetitum ipsius villae». Ed un altro richiamo, sempre errato, alla medesima *Carta de Logu* si ritrova nel decreto del Parlamento del 1602-1605 relativamente all'obbligo per tutti i coltivatori di lavorare *a vidazione*.¹⁴⁸ D'altra parte, nel periodo giudiciale l'individualismo possessorio è ampiamente documentato, mentre – scrive ancora Day – «in Sardegna l'agricoltura comunitaria, praticamente sconosciuta nel Medioevo, si diffonde rapidamente nel XVI secolo con l'aumento della popolazione».¹⁴⁹

[...] la rapida diffusione nel XVI secolo del sistema *a vidazione*, associato alla comunione delle terre arative, fu resa possibile dall'estinzione brutale nel tardo Medioevo dei proprietari e dei loro eventuali eredi e, contemporaneamente, dalla scomparsa di centinaia di piccoli insediamenti (*villas*) e di innumerevoli aziende familiari isolate (*domesticas*), sedi privilegiate dell'individualismo agrario.¹⁵⁰

La lunga durata

La documentazione di età moderna e contemporanea è estremamente ricca e consente di cogliere in modo tangibile la persistenza in Sardegna dello sfruttamento delle risorse collettive, qualificandolo come fenomeno di lunghissima durata. Non sarà perciò inutile evidenziarne in rapida sintesi gli elementi essenziali.

¹⁴⁶ *Ivi*, p. 347.

¹⁴⁷ Hieronymi Olives Sardi [...] *Commentaria et glosa in cartam de logu* [...], Madriti MDLXVII, cap. XVI, gl. pr., 47.

¹⁴⁸ Cfr. G. DONEDDU, *La questione della terra in Sardegna tra pubblico e privato* cit., pp. 949-950.

¹⁴⁹ J. DAY, *La «vidazione» nei secoli XIV-XVIII* cit., p. 349.

¹⁵⁰ *Ivi*, p. 350.

Nei secoli XVII-XVIII le fonti continuano ad attestare il termine *paberile* ad indicare sia lo sfruttamento agricolo di alcuni *saltos*,¹⁵¹ sia l'uso collettivo delle aree di montagna.¹⁵² Le aree tradizionalmente deputate all'uso collettivo, ossia i *saltos*, conoscono un fenomeno di 'colonizzazione' finalizzata al miglioramento delle attività pastorali: sono le cosiddette *cussorgias*, spazi circoscritti (denominati anche in altro modo) concessi in uso esclusivo, diffusi specialmente in Gallura, Nurra, Sulcis, Sarrabus-Gerrei.¹⁵³ La libera fruizione dei *saltos* è messa in discussione anche dall'affitto degli stessi da parte dei baroni, che impongono il pagamento di un canone (il *terratico*) per l'uso di terre arative ritenute d'uso comune.¹⁵⁴ Le comunità di villaggio anelano pertanto ad affrancarsi dal *terratico*, percepito come una imposta ingiusta che trasforma la consuetudine d'uso delle terre della stessa comunità in uno *ius in re aliena*. Del resto, anche nella riflessione giuridica della prima metà del Seicento si manifesta un certo interesse per la definizione delle diverse aree di "dominio" delle comunità di villaggio comprese all'interno dei grandi feudi.¹⁵⁵ Tutto questo mentre le frequenti pestilenze con la conseguente nuova stagione di abbandoni di villaggi riaccendono la competizione tra baroni e comunità per il controllo della terra, con contenziosi lunghissimi destinati a protrarsi fino al XIX secolo.¹⁵⁶

Nel periodo sabauda, per mettere ordine nell'assetto amministrativo il ministro Bogino introduce nel 1771 la riforma che prevedeva l'istituzione dei *consigli*

¹⁵¹ Ortu cita una fonte del 1650 relativa al centro di Villasor in cui la destinazione di alcuni *saltos* a *paborili* per i più poveri tradisce una chiara eredità medievale, ossia «il diritto dei *pauperes* ad usare in comune determinate superfici, la marginalità della coltivazione con la zappa rispetto alla prevalente destinazione pascolativa del *paberile*, l'impiego della zappa come proprio di un gruppo sociale disagiato e la sua esternalità all'area della coltivazione con il giogo»: G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili* cit., p. 105 e nota 46, p. 264.

¹⁵² Nel 1698 gli abitanti di Sorgono chiedono che, avendo concesso il sovrano «el uso de las montañas paberilis, assí vulgarmente llamado, y la montaña del paperili que llaman 'de Corte', según los condaxes que tiene dicha villa, se deve dividir» (*dividir* = "condividere"), si proceda alla "condivisione" della detta montagna, senza che gli ufficiali regi molestino i detti abitanti «en el paperili, con macheles y processos que solian hazer»: *Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solís Valderrábano conte di Montellano (1698-1699)*, a cura di G. Catani e C. Ferrante, in «Acta Curiarum Regni Sardiniae», 23, Cagliari 2004, II, doc. 259, p. 975.

¹⁵³ Ne deriva l'allentamento della pressione del bestiame sulle aree coltivate, ma anche la riduzione dell'area «dell'indiviso assoluto» (G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili* cit., p. 110).

¹⁵⁴ Il *terratico* è «un canone in natura che riguarda l'uso [...] di una superficie del feudo sottratta allo *ius serendi* della comunità quando questa [...] non ne ha necessità perché sono già [...] soddisfatti i bisogni dei suoi singoli componenti» (*ivi*, p. 122). Tale imposta «riguarda una sezione di [...] territorio costituita in riserva temporanea dal barone» (*ibid.*).

¹⁵⁵ Cfr. F. DE VICO, *Leyes y Pragmaticas reales del reyno de Serdeña*, Napoli, 1640; I. BUSSA, *La raccolta delle leggi e prammatiche del Regno di Sardegna di Francisco de Vico (1633)*, in «Quaderni bolotanesi», XXVIII (2002), pp. 264-296; G. TODDE, *Ademprivio* cit., pp. 71-72.

¹⁵⁶ A partire dalla seconda metà del Seicento la vigilanza rurale è affidata alle neocostituite compagnie barracellari, che vanno a sostituire l'istituto, di origine medievale, dei *majores de pradu* con i relativi assistenti. Cfr. da ultimo S. ORUNESU, *Dalla scolca giudiciale ai barracelli. Contributo a una storia agraria della Sardegna*, Cagliari 2003.

comunitativi nei villaggi infeudati, mentre sul piano economico si cerca di incentivare la proprietà individuale.¹⁵⁷ Manifesto culturale di questo programma è l'opera di Francesco Gemelli intitolata *Rifiorimento di Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura* (1776),¹⁵⁸ che dà inizio – scrive Ortu – ad una «forsennata offensiva anticomunistica e antipastorale che si prolunga per tutto l'Ottocento».¹⁵⁹

Continuano ad essere frequenti i contrasti tra baroni e comunità, tra villaggi e villaggi e tra agricoltori e pastori.¹⁶⁰ Le ragioni sono molteplici: nuovi fenomeni di spopolamento determinano la formazione di spazi vuoti per il controllo dei quali si crea la consueta competizione; a partire dal 1767 il riordino dei Monti Frumentari rende più facile l'accesso alle sementi, invogliando così i contadini a tentare la coltivazione anche sui terreni più sfavoriti; l'avanzata dell'agricoltura provoca la reazione del mondo pastorale, residente e transumante; la costituzione dei *consigli comunitativi* rende più forte e coesa l'azione delle comunità di villaggio.

La tendenza verso l'individualismo proprietario si fa sempre più forte. Sono i cosiddetti *printzipales* i protagonisti dei tentativi di chiusura, più o meno abusiva, dei terreni. Ma anche il contadino e il pastore meno abbienti perseguono questo obiettivo, così come anche gli amministratori locali, che teoricamente avrebbero dovuto vigilare sulla difesa delle risorse collettive. Si assiste anche alla ricerca di legittimazione, attraverso rogito notarile, del possesso degli *stazzi* galluresi da parte dei supposti titolari (cavalieri e pastori), che negavano la demanialità del territorio occupato, ponendosi in antitesi sia al barone che alla comunità di villaggio.

È con l'Editto delle Chiudende (1820-1823) che il governo sabauda intende eliminare o ridurre il regime di comunione dei terreni per avviare trasformazioni agrarie e incrementare la produzione, andando incontro alle sollecitazioni dei proprietari coltivatori benestanti ma ledendo l'interesse dei contadini poveri e soprattutto dei pastori, acuendone così la conflittualità. Le operazioni di ricognizione e catasto della metà del XIX secolo dovevano poi servire a censire il patrimonio dello Stato dopo la dismissione dei feudi, definire le circoscrizioni comunali e risolvere lo squilibrio tra l'enorme quantità di terre comuni pascolative e la rara proprietà privata destinata a coltura, incentivando quest'ultima. È da notare come allora si riconoscessero – scrive Todde – «due specie di pascoli comuni: uno derivante dal diritto ademprivile sui terreni dianzi baronali, ora demaniali, ovun-

¹⁵⁷ I. BIROCCHI, M. CAPRA, *L'istituzione dei Consigli Comunitativi in Sardegna*, in «Quaderni sardi di storia», 4 (1983-84), pp. 139-158; G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili* cit., p. 178.

¹⁵⁸ Cfr. C. FERRANTE, A. MATTONE, *Le comunità rurali nella Sardegna medievale* cit., pp. 170-171 e nota 4.

¹⁵⁹ G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili* cit., p. 179.

¹⁶⁰ Cfr. *ivi*, pp. 182-183, 187-189, per i casi di Decimomannu, Romangia, Villasor, Calangianus, Medio Campidano, Barbagia, Ogliastro, Mara e Sinnai.

que situati; ciò per diritto pubblico economico; l'altro derivante dalla tolleranza dei privati, promiscuo, esercitato su tutti i terreni non chiusi ai medesimi spettanti, nei maggesi e stoppie come nelle vigne per alcune stagioni dell'anno».¹⁶¹

Nella seconda metà dell'Ottocento la questione degli ademprivi sardi occupa a lungo le sedute parlamentari, in cui emerge tutta la difficoltà del legislatore a mettere ordine su una materia che pare sfuggire a una precisa determinazione. Ed anzi i tentativi di intervento si scontrano ben presto con il malcontento popolare. Emblematica la sollevazione a Nuoro del 26 aprile 1868 contro il progetto dell'amministrazione comunale di vendere a lotti i terreni ex ademprivili di sua proprietà. Il moto di protesta è guidato dai pastori, al grido del rispetto della tradizione, del 'conosciuto' (su *connottu*).¹⁶² Nei fatti l'abolizione degli ademprivi, sancita nel 1865, non trova realizzazione, soprattutto nelle aree interne dell'isola, per la tenace resistenza di usi ancestrali per la cui difesa si sono levati movimenti di protesta fino a tempi recenti. E se nel 1969, ad Orgosolo, la paventata istituzione di un poligono militare permanente nell'area di Pratobello generò una forte opposizione popolare immortalata nei ben noti *murales*,¹⁶³ ancora oggi le polemiche sull'istituzione del Parco del Gennargentu dimostrano tutta la vitalità e l'irriducibilità della questione delle risorse collettive, a fronte di progetti di sviluppo su cui pesano ombre speculative e una scarsa fiducia verso il turismo ambientale.¹⁶⁴

¹⁶¹ G. TODDE, *Ademprivio* cit., pp. 126-127. Una suddivisione che sembra riproporre a distanza di secoli la distinzione nel giudicato di Arborea tra *pardu de siilu* e *pardu de mindas*.

¹⁶² Cfr. R. RUJU, *Su connottu*, Nuoro 2008.

¹⁶³ Cfr. P. MAROTTO, *Sa lota de Pratobello*, in ID., *Su pianeta 'e Supramonte. Cantadas in sardu*, Cagliari 1996.

¹⁶⁴ Cfr. per un quadro generale *La Sardegna*, a cura di L. Berlinguer e A. Mattone, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi*, Torino 1998; *Storia della Sardegna*, a cura di M. Brigaglia, A. Mastino e G.G. Ortu, 5 (*Il Novecento*), Roma-Bari 2002.